SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 44

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Giovedì, 22 febbraio 1996** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 37

LEGGE 8 febbraio 1996, n. 69.

Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, fatto a Mosca il 14 ottobre 1994.

LEGGE 8 febbraio 1996, n. 70.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo sulla navigazione aerea tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Polonia, con annesso, fatto a Varsavia il 24 marzo 1994.

96G0065-96G0066

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 16 febbraio 1996, n. 71.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 573, recante disposizioni urgenti concernenti il differimento dei termini di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, relativi alla determinazione dei diritti aeroportuali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 573, recante disposizioni urgenti concernenti il differimento dei termini di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, relativi alla determinazione dei diritti aeroportuali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 3 novembre 1995, n. 457.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CARAVALE, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 1995, N. 573.

All'articolo 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Al comma 10 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*e*-bis) conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale"».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3647):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (DINI) e dal Ministro dei trasporti e della navigazione (CARAVALE) il 2 gennaio 1996.

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 5 gennaio 1996, con pareri delle commissioni I, V e VI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'11 gennaio 1996.

Esaminato dalla IX commissione il 16 gennaio 1996.

Esaminato in aula e approvato il 31 gennaio 1996.

Senato della Repubblica (atto n. 2507):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 2 febbraio 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 6 febbraio 1996.

Esaminato dalla 8ª commissione il 13 febbraio 1996.

Esaminato in aula e approvato il 14 febbraio 1996.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 573, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1996.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 15.

96G0078

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 1995.

Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione del numero di esercizi abilitati alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, il quale prevede che vengano emanate, nel rispetto dell'art. 2, comma 3, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, direttive alle regioni che consentano loro di fissare periodicamente criteri e parametri atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili dai comuni per la somministrazione di alimenti e bevande;

Sentite le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 3 dicembre 1992;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *hh)*, della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 1995, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

Decreta:

È approvato il seguente atto di indirizzo e di coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di fissazione dei criteri e dei parametri per la determinazione del numero delle autorizzazioni rilasciabili dai comuni agli esercizi abilitati alla somministrazione di alimenti e bevande.

1. Le regioni, nell'indicare ai comuni ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, i criteri ed i parametri da seguire per la determinazione periodica del numero delle autorizzazioni rilasciabili in corrispondenza di ciascuno dei quattro tipi di esercizi previsti dall'art. 5, comma 1, di tale legge o di ciascuno dei tipi che risultino stabiliti dopo l'emanazione del decreto di cui al comma 3 dello stesso art. 5, debbono osservare le direttive seguenti:

a) il numero delle autorizzazioni per ciascuno dei vari tipi di esercizi deve essere tale da permettere ai consumatori di qualunque parte del territorio comunale, in ogni periodo dell'anno, di usufruire del servizio commerciale della somministrazione di alimenti e bevande con facilità e continuità;

b) il numero delle autorizzazioni deve essere tale da impedire che si creino ostacoli alla concorrenza o condizioni di privilegio per singoli esercizi o gruppi di esercizi;

c) l'apertura ed il trasferimento di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande destinati ad integrare altre strutture commerciali deve essere facilitata, nell'interesse generale degli scambi ed in quello dei consumatori;

d) i criteri ed i parametri regionali in materia debbono essere indicati con periodicità almeno triennale, distintamente per le autorizzazioni non stagionali e per quelli stagionali (intendendosi per non stagionali quelle che autorizzano all'esercizio dell'attività per una «stagione» di durata stabilita dallo stesso provvedimento autorizzatorio);

e) i criteri ed i parametri suindicati debbono essere elaborati tenendo conto, della rete degli esercizi in atto anche per attività analoghe;

f) è vietato in ogni caso porre limiti massimi alle autorizzazioni rilasciabili;

g) i criteri ed i parametri di cui trattasi possono anche essere definiti con riguardo a zone del territorio regionale, individuate sulla base di esigenze di prestazioni del servizio identiche.

2. Le regioni sono tenute ad emanare i criteri ed i parametri di cui al comma 1 entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CLÒ, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1996
Registro n. 1 Industria, foglio n. 12

96A1083

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 18 gennaio 1996.

Istituzione del comando provinciale dei vigili del fuoco nella provincia di Biella.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti gli articoli 16 e 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, concernenti l'istituzione di nuove province;

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 248, con il quale è stata istituita la provincia di Biella;

Visto il decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito nella legge 14 luglio 1995, n. 284, con il quale sono state dettate disposizioni per il funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno nelle province di recente istituzione;

Ritenuto, pertanto, di formalizzare l'istituzione del comando provinciale dei vigili del fuoco nella provincia di Biella;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto nella provincia di Biella è istituito il comando provinciale dei vigili del fuoco.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo le disposizioni vigenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 1996

Il Ministro: CORONAS

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1996
Registro n. 1 Interno, foglio n. 91

96A1093

DECRETO 18 gennaio 1996.

Istituzione del comando provinciale dei vigili del fuoco nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti gli articoli 16 e 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, concernenti l'istituzione di nuove province;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 227, con il quale è stata istituita la provincia di Verbano-Cusio-Ossola;

Visto il decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito nella legge 14 luglio 1995, n. 284, con il quale sono state dettate disposizioni per il funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno nelle province di recente istituzione;

Ritenuto, pertanto, di formalizzare l'istituzione del comando provinciale dei vigili del fuoco nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola è istituito il comando provinciale dei vigili del fuoco.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo le disposizioni vigenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 1996

Il Ministro: CORONAS

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1996
Registro n. 1 Interno, foglio n. 87

96A1094

DECRETO 18 gennaio 1996.

Istituzione del comando provinciale dei vigili del fuoco nella provincia di Lecco.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti gli articoli 16 e 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, concernenti l'istituzione di nuove province;

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, con il quale è stata istituita la provincia di Lecco;

Visto il decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito nella legge 14 luglio 1995, n. 284, con il quale sono state dettate disposizioni per il funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno nelle province di recente istituzione;

Ritenuto, pertanto, di formalizzare l'istituzione del comando provinciale dei vigili del fuoco nella provincia di Lecco;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto nella provincia di Lecco è istituito il comando provinciale dei vigili del fuoco.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo le disposizioni vigenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 1996

Il Ministro: CORONAS

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1996
Registro n. 1 Interno, foglio n. 84

96A1095

DECRETO 18 gennaio 1996.

Istituzione del comando provinciale dei vigili del fuoco nella provincia di Lodi.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti gli articoli 16 e 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, concernenti l'istituzione di nuove province;

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 251, con il quale è stata istituita la provincia di Lodi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito nella legge 14 luglio 1995, n. 284, con il quale sono state dettate disposizioni per il funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno nelle province di recente istituzione;

Ritenuto, pertanto, di formalizzare l'istituzione del comando provinciale dei vigili del fuoco nella provincia di Lodi;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto nella provincia di Lodi è istituito il comando provinciale dei vigili del fuoco.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo le disposizioni vigenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 1996

Il Ministro: CORONAS

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1996
Registro n. 1 Interno, foglio n. 85

96A1096

DECRETO 18 gennaio 1996.

Istituzione del comando provinciale dei vigili del fuoco nella provincia di Rimini.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti gli articoli 16 e 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, concernenti l'istituzione di nuove province;

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 252, con il quale è stata istituita la provincia di Rimini;

Visto il decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito nella legge 14 luglio 1995, n. 284, con il quale sono state dettate disposizioni per il funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno nelle province di recente istituzione;

Ritenuto, pertanto, di formalizzare l'istituzione del comando provinciale dei vigili del fuoco nella provincia di Rimini;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto nella provincia di Rimini è istituito il comando provinciale dei vigili del fuoco.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo le disposizioni vigenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 1996

Il Ministro: CORONAS

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1996
Registro n. 1 Interno, foglio n. 86

96A1097

DECRETO 18 gennaio 1996.

Istituzione del comando provinciale dei vigili del fuoco nella provincia di Prato.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti gli articoli 16 e 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, concernenti l'istituzione di nuove province;

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 252, con il quale è stata istituita la provincia di Prato;

Visto il decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito nella legge 14 luglio 1995, n. 284, con il quale sono state dettate disposizioni per il funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno nelle province di recente istituzione;

Ritenuto, pertanto, di formalizzare l'istituzione del comando provinciale dei vigili del fuoco nella provincia di Prato;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto nella provincia di Prato è istituito il comando provinciale dei vigili del fuoco.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo le disposizioni vigenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 1996

Il Ministro: CORONAS

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1996
Registro n. 1 Interno, foglio n. 90

96A1098

DECRETO 18 gennaio 1996.

Istituzione del comando provinciale dei vigili del fuoco nella provincia di Crotone.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti gli articoli 16 e 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, concernenti l'istituzione di nuove province;

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 252, con il quale è stata istituita la provincia di Crotone;

Visto il decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito nella legge 14 luglio 1995, n. 284, con il quale sono state dettate disposizioni per il funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno nelle province di recente istituzione;

Ritenuto, pertanto, di formalizzare l'istituzione del comando provinciale dei vigili del fuoco nella provincia di Crotone;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto nella provincia di Crotone è istituito il comando provinciale dei vigili del fuoco.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo le disposizioni vigenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 1996

Il Ministro: CORONAS

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1996
Registro n. 1 Interno, foglio n. 89

96A1099

DECRETO 18 gennaio 1996.

Istituzione del comando provinciale dei vigili del fuoco nella provincia di Vibo Valentia.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti gli articoli 16 e 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, concernenti l'istituzione di nuove province;

Visto il decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 253, con il quale è stata istituita la provincia di Vibo Valentia;

Visto il decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito nella legge 14 luglio 1995, n. 284, con il quale sono state dettate disposizioni per il funzionamento degli uffici periferici del Ministero dell'interno nelle province di recente istituzione;

Ritenuto, pertanto, di formalizzare l'istituzione del comando provinciale dei vigili del fuoco nella provincia di Vibo Valentia;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto nella provincia di Vibo Valentia è istituito il comando provinciale dei vigili del fuoco.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo secondo le disposizioni vigenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 1996

Il Ministro: CORONAS

Registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1996
Registro n. 1 Interno, foglio n. 88

96A1100

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 febbraio 1996.

Termini e modalità di versamento all'erario e alla regione Sicilia, da parte delle concessionarie, delle tasse di concessione governativa sulle licenze per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1994, concernente l'approvazione della convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Omnitel Pronto Italia S.p.a. per l'espletamento del servizio pubblico radiomobile di comunicazione con il sistema di tecnica numerica GSM;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1994 concernente l'approvazione della convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Telecom S.p.a. per la realizzazione e la gestione della rete per l'espletamento del servizio in tecnica numerica GSM;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 27 settembre 1991, come integrato dal decreto ministeriale 18 maggio 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 9 giugno 1992 concernente termini e modalità di versamento all'erario e alla regione siciliana, da parte della SIP, delle tasse di concessione governativa sulle licenze per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazione;

Visto l'atto in data 28 giugno 1995 con il quale la Telecom Italia mobile S.p.a subentra alla SIP - Telecom Italia S.p.a., nella gestione dei servizi di telecomunicazioni mobili;

Ravvisata l'opportunità di stabilire — a norma delle disposizioni previste dalla nota n. 3 dell'art. 80 della vigente tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come modificato dall'art. 61 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 — le modalità e i termini di versamento all'erario e alla regione siciliana delle tasse di concessione governativa riscosse per i suddetti servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Le modalità e i termini di versamento all'erario e alla regione siciliana delle tasse di concessione governativa stabiliti con il decreto ministeriale 24 settembre 1991, come integrato dal decreto ministeriale 18 maggio 1992, si applicano nei confronti della Telecom Italia mobile S.p.a. per la gestione dei servizi di telecomunicazione mobile con sistemi TACS e GSM e nei confronti della «Omnitel Pronto Italia S.p.a.» per la gestione degli stessi servizi con il sistema GSM.

2. Qualora la emissione delle bollette nei confronti degli utenti avvenga con cadenza mensile, anche non coincidente con il mese solare, entro la fine di ciascun mese solare devono essere versati l'acconto dell'80 per cento delle tasse addebitate nelle bollette con scadenza di pagamento nel mese solare nonché la differenza tra le tasse riscosse nel mese precedente e l'acconto versato relativamente a quest'ultimo mese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 1996

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAMBINO

96A1091

DECRETO 12 febbraio 1996.

Modificazioni al decreto ministeriale 31 dicembre 1993 concernente modalità di applicazione del trattamento agevolato per il «biodiesel» e criteri di ripartizione del contingente agevolato.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E CON

IL MINISTRO DELLE RISORSE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 17, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1993, concernente modalità di applicazione del trattamento agevolato per il «biodiesel» e criteri di ripartizione del contingente agevolato;

Considerata l'opportunità di apportare talune modifiche al citato decreto ministeriale 31 dicembre 1993;

Decreta:

Art. 1.

1. Al decreto ministeriale 31 dicembre 1993 sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'art. 3, comma 1, lettera *h)*, le parole «12 mesi» sono sostituite dalle parole «24 mesi»;

b) nell'art. 3, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:

«*4*. Entro il mese di luglio di ciascun anno le ditte produttrici di biodiesel presentano al Ministero delle finanze, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali una relazione a consuntivo, dalla quale risultino la provenienza e la natura degli oli vegetali utilizzati, i quantitativi di biodiesel prodotti su base annua, la destinazione dei sottoprodotti di lavorazione, la destinazione d'uso del biodiesel ed i mercati di riferimento.»;

c) l'art. 4 è sostituito dal seguente:

«*1*. Il contingente annuo è ripartito tra le ditte titolari di impianti che producono ed immettono in consumo "biodiesel" sulla base dei seguenti criteri:

1) rideterminazione delle assegnazioni richieste secondo una resa di trasformazione da olio vegetale a "biodiesel" assunta convenzionalmente non superiore a 1;

2) assegnazione integrale dei quantitativi richiesti, come sopra eventualmente rideterminati, nel caso in cui complessivamente rientrino nel limite del contingente annuo;

3) se le quantità richieste eccedono il contingente annuo, le assegnazioni sono effettuate tenendo conto dei seguenti dati:

a) quantità di biodiesel immessa in consumo nei ventiquattro mesi precedenti;

b) capacità produttiva annua degli impianti risultante dal decreto di concessione o dai provvedimenti rilasciati ai fini dell'esercizio delle competenti autorità del Paese comunitario. Per gli impianti che nella prima applicazione sono in possesso dell'autorizzazione provvisoria all'esercizio degli impianti, rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la capacità produttiva da considerare è quella accertata in sede di verifica effettuata dall'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio.

2. I valori in tonnellate di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente comma, previa trasformazione nelle percentuali per ogni ditta sui rispettivi totali, sono corretti, rispettivamente, sulla base dei coefficienti 0,6 e 0,4; per gli impianti di nuova installazione, e per il primo anno di attività, i suddetti coefficienti sono pari rispettivamente a zero e 0,1. La somma dei valori, così corretti, viene ulteriormente corretta, per i soli impianti già in attività, moltiplicandola per un fattore pari al grado di utilizzo, nei dieci mesi precedenti, della quota assegnata, ridotta in proporzione. Il valore così corretto costituisce il peso con cui ogni richiedente partecipa alla ripartizione del contingente. Nel caso in cui con il suddetto calcolo venisse determinata un'assegnazione superiore alla richiesta, il quantitativo eccedente verrà ripartito tra i restanti richiedenti, con il medesimo criterio.

3. La ripartizione del contingente viene effettuata entro il mese di giugno di ogni anno. Non sono prese in considerazione le istanze presentate o inoltrate dopo il termine stabilito. Sono escluse dall'assegnazione le ditte che hanno presentato istanze incomplete e prive della prescritta documentazione. Le quote assegnate non possono essere cedute e quelle non utilizzate non possono essere riassegnate. Qualora una ditta assegnataria, per difficoltà tecniche notificate al competente ufficio tecnico di finanza, non sia in grado di produrre ed immettere in consumo la quantità di biodiesel assegnata al proprio impianto, può essere autorizzata ad utilizzare la quota assegnata mediante conti lavorazione stipulati presso gli impianti di altre ditte assegnatarie.

4. Il "biodiesel" immesso in consumo in quantitativi superiori a quelli assegnati è assoggettato ad accisa ai sensi dell'art. 17, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.».

Art. 2.

1. Le quote relative all'annualità dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996, già assegnate con i criteri di cui al decreto ministeriale 31 dicembre 1993, possono essere cedute, anche parzialmente, ad altra ditta assegnataria, previa istanza congiunta da parte delle ditte interessate, da presentare al Ministero delle finanze.

2. Per la ripartizione del contingente relativo all'annualità dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997, le immissioni in consumo di biodiesel da dichiarare e da considerare sono riferite al periodo 30 agosto 1993-31 marzo 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 1996

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
LUCHETTI

96A1196

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 febbraio 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Riviera dei Colli - Soc. coop. a r.l.», in Albettone, già cooperativa «Centro zootecnico Alfa Vicentina - Società cooperativa a r.l.», e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 15 marzo 1995 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «Riviera dei Colli - Soc. coop. a r.l.», con sede in Albettone (Vicenza), già «Centro zootecnico Alfa Vicentina - Società cooperativa a r.l.», dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Riviera dei Colli - Soc. coop. a r.l.», con sede in Albettone (Vicenza), già «Centro zootecnico Alfa Vicentina - Società cooperativa a r.l.», costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Boschetti in data 6 giugno 1984, rep. n. 39550, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Paolo Fanizzi, nato a Venezia il 3 febbraio 1939, residente a Villorba, via Pastrengo n. 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 1996

Il Ministro: TREU

96A1191

DECRETO 9 febbraio 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Stella» a r.l., in Ferrara, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 13 dicembre 1994 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Stella» a r.l., con sede in Ferrara, in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia Stella» a r.l., con sede in Ferrara, in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Eugenio Giuseppe Montanari in data 9 febbraio 1971, rep. n. 9555, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dottor Cavallina Bruno, nato a Castel di Casio il 17 agosto 1947 e residente a Poggio Renatico (Ferrara), via Di Vittorio n. 37, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 1996

Il Ministro: TREU

96A1192

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 15 febbraio 1996.

Segni caratteristici dei certificati del Tesoro in ECU, quinquennali, con godimento 26 settembre 1995, emessi per 500 milioni di ECU.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, con cui si è autorizzato il Ministro del tesoro ad effettuare operazioni di indebitamento anche tramite l'emissione di titoli denominati in ECU;

Visto il proprio decreto in data 20 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 1995, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro denominati ECU, della durata di cinque anni, al tasso d'interesse annuo lordo del 7,25%, con godimento 26 settembre 1995, per l'importo di 500 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 17 del citato decreto del 20 settembre 1995, il quale prevede l'emanazione di un successivo decreto ministeriale per stabilire i segni caratteristici dei titoli in parola;

Ritenuto, pertanto, di dover determinare i segni caratteristici dei predetti certificati di credito;

Decreta:

I certificati del Tesoro denominati in ECU, della durata di cinque anni, con godimento 26 settembre 1995, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da cinque cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito dalle seguenti legende:

«REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «7,25% 1995/2000» «EMISSIONE 26 SETTEMBRE 1995».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del valore nominale e del prezzo di aggiudicazione, del numero assegnato al certificato, del numero di codice del titolo, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL DIRETTORE GENERALE»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica italiana.

Le cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciacuna cedola reca sul fondo le seguenti legende:

«REPUBBLICA ITALIANA» «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «7,25% 1995/2000» «EMISSIONE 26 SETTEMBRE 1995».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione dell'importo lordo degli interessi nella misura stabilita dall'art. 1 del decreto di emissione dei titoli, del numero di codice del titolo, della data di pagamento, del numero assegnato al relativo certificato e del valore nominale del certificato stesso; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica italiana.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati e ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 3, 4, 13 e 14 del citato decreto ministeriale del 20 settembre 1995, stampati litograficamente, nonché l'indicazione del tasso di cambio lira/ECU utilizzato per le sottoscrizioni regolate in lire italiane, pari a lire 2.096,40 con riferimento alla data del 22 settembre 1995.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «7,25% 1995/2000» «EMISSIONE 26 SETTEMBRE 1995».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, e l'importo degli interessi lordi, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole, stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di aggiudicazione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del direttore generale, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino, sono:

taglio da 5.000 ECU: verde smeraldo-grigio;

taglio da 10.000 ECU: marrone-verde;

taglio da 100.000 ECU: blu-arancio;

taglio da 500.000 ECU: blu intenso-verde smeraldo;

taglio da 1.000.000 ECU: verde-grigio,

mentre, per quanto attiene alle legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da 5.000 ECU: in mattone;

taglio da 10.000 ECU: in azzurro;

taglio da 100.000 ECU: in verde;

taglio da 500.000 ECU: in rosa;

taglio da 1.000.000 ECU: in giallo.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 1996

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

96A1194

DECRETO 15 febbraio 1996.

Segni caratteristici dei certificati del Tesoro in ECU, triennali, con godimento 26 settembre 1995, emessi per 1.000 milioni di ECU.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, come risulta modificato dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, con cui si è autorizzato il Ministro del tesoro ad effettuare operazioni di indebitamento anche tramite l'emissione di titoli denominati in ECU;

Visti i propri decreti in data 20 settembre 1995 e 24 ottobre 1995, pubblicati, rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 26 settembre 1995 e n. 255 del 31 ottobre 1995, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro denominati in ECU, della durata di tre anni, al tasso d'interesse annuo lordo del 6,50%, con godimento 26 settembre 1995, per l'importo di 1.000 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 17 del citato decreto del 20 settembre 1995, il quale prevede l'emanazione di un successivo decreto ministeriale per stabilire i segni caratteristici dei titoli in parola;

Ritenuto, pertanto, di dovere determinare i segni caratteristici dei predetti certificati di credito;

Decreta:

I certificati del Tesoro denominati in ECU, della durata di tre anni, con godimento 26 settembre 1995, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da tre cedole per il pagamento degli interessi annuali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito dalle seguenti legende:

«REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «6,50% 1995/1998» «EMISSIONE 26 SETTEMBRE 1995».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del valore nominale e del prezzo di aggiudicazione, del numero assegnato al certificato, del numero di codice del titolo, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL DIRETTORE GENERALE»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica italiana.

Le cedole sono collocate a destra del corpo del titolo; il prospetto di ciacuna cedola reca sul fondino le seguenti legende:

«REPUBBLICA ITALIANA» «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «6,50% 1995/1998» «EMISSIONE 26 SETTEMBRE 1995».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione dell'importo lordo degli interessi nella misura stabilita dall'art. 1 del decreto di emissione dei titoli, del numero di codice del titolo, della data di pagamento, del numero assegnato al relativo certificato e del valore nominale del certificato stesso; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica italiana.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 3, 4, 13 e 14 del citato decreto ministeriale del 20 settembre 1995, stampati litograficamente, nonché l'indicazione del tasso di cambio lira/ECU utilizzato per le sottoscrizioni regolate in lire italiane, pari a:

lire 2.096,40 con riferimento alla data del 22 settembre 1995;

lire 2.082,21 con riferimento alla data del 26 ottobre 1995.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DEL TESORO IN EUROSCUDI» «6,50% 1995/1998» «EMISSIONE 26 SETTEMBRE 1995».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, e l'importo degli interessi lordi, nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole, stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di aggiudicazione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del direttore generale, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino, sono:

taglio da 5.000 ECU: verde smeraldo-grigio;
taglio da 10.000 ECU: marrone-verde;
taglio da 100.000 ECU: blu-arancio;
taglio da 500.000 ECU: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da 1.000.000 ECU: verde-grigio,

mentre, per quanto attiene alle legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da 5.000 ECU: in mattone;
taglio da 10.000 ECU: in azzurro;
taglio da 100.000 ECU: in verde;
taglio da 500.000 ECU: in rosa;
taglio da 1.000.000 ECU: in giallo.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 febbraio 1996

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

96A1195

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 dicembre 1995.

Criteri generali per le assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, comma 2, punto 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457;

Vista la propria delibera del 13 marzo 1995, adottata, ai sensi della norma citata, su proposta del CER in data 20 luglio 1994 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 maggio 1995;

Vista la proposta formulata dal Ministro dei lavori pubblici con nota n. 793 del 15 dicembre 1995;

Considerato che la Corte costituzionale, nella seduta del 12 dicembre 1995, con decisione non ancora resa nota ha definito i ricorsi proposti dalle regioni Piemonte, Liguria, Marche e Molise, che hanno ritenuto la suddetta delibera invasiva della sfera di competenza regionale;

Considerato che, con risoluzioni adottate dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, il Governo è stato invitato a non dar seguito alla delibera stessa, in relazione allo stato dei lavori parlamentari concernenti la nuova legge-quadro sull'edilizia residenziale pubblica e sul riassetto degli istituti autonomi delle case popolari;

Preso atto che solo cinque regioni, corrispondendo all'invito formulato dal segretariato del CER, hanno sinora fornito elementi sullo stato di attuazione della delibera più volte richiamata, comunicando di aver emanato la relativa legge o di aver almeno proceduto agli adempimenti preliminari;

Rilevato che la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel formulare il previsto parere sulla citata delibera CER del 20 luglio 1994, aveva proposto di fissare in un anno dalla pubblicazione della delibera di questo Comitato il termine massimo per l'entrata in vigore della normativa regionale emanata alla stregua dei nuovi criteri stabiliti nella delibera medesima;

Ritenuto, in relazione a quanto sopra, che non sia opportuno venga dato per il momento corso agli adempimenti sostitutivi previsti dalla delibera di cui sopra;

Udita la relazione del Ministro dei lavori pubblici;

Delibera:

Al punto 1, comma 2, della propria delibera del 13 marzo 1995, meglio specificata in premessa, le parole «sei mesi» sono sostituite dalle parole «undici mesi».

Al punto 8.7 della predetta delibera la parola «settimo» è sostituita dalla parola «dodicesimo».

Roma, 21 dicembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti l'8 febbraio 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 29

96A1104

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 7 febbraio 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 264 dell'11 novembre 1995, concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alla trasformazione della facoltà di magistero in facoltà di scienze della formazione;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Padova;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico

31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 1 concernente l'elencazione delle facoltà di cui è costituita l'Università di Padova, l'espressione: «facoltà di magistero;» è soppressa e, dopo l'espressione: «facoltà di psicologia;», è inserita l'espressione: «facoltà di scienze della formazione;».

Art. 2.

L'art. 21, concernente la facoltà di magistero, è soppresso e sostituito dal seguente riguardante la nuova facoltà di scienze della formazione:

Art. 21 *(Facoltà di scienze della formazione)*. — 1. La facoltà di scienze della formazione conferisce la seguente laurea:

a) scienze dell'educazione.

Art. 3.

I disattivati corso di laurea in materie letterarie e corso di diploma per l'abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari, già afferenti alla soppressa facoltà di magistero, saranno oggetto di successivo provvedimento rettorale.

Art. 4.

L'intitolazione dell'art. 25, concernente le «norme comuni a tutti i corsi di laurea della facoltà di magistero», è soppressa e sostituita dalla seguente: «norme comuni ai corsi di studio della facoltà di scienze della formazione».

Le norme contenute nel medesimo articolo saranno soggette a riesame in sede di approvazione del regolamento didattico di Ateneo.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 7 febbraio 1996

Il rettore: MURARO

96A1116

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 2 febbraio 1996.

Modificazioni al regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dell'Università.

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371, con il quale è stato approvato lo schema tipo del regolamento per l'amministrazione e le contabilità generale delle università e degli istituti di istruzione universitaria;

Vista la delibera resa nella seduta del 10 gennaio 1983 con la quale il consiglio di amministrazione ha approvato il regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata»;

Vista la delibera resa nella seduta del 16 maggio 1984 con la quale il consiglio di amministrazione ha approvato il regolamento per le spese in economia;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto rettorale del 19 novembre 1991, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il 7 dicembre 1991;

Considerata l'esigenza di modificare, nelle more dell'adozione del nuovo statuto, almeno i limiti massimi degli importi in ordine alle opere soggette a collaudo;

Ravvisata, altresì, l'opportunità di adottare soluzioni organizzative idonee a realizzare la semplificazione e lo snellimento dei procedimenti amministrativi dell'Ateneo;

Valutata, nella fattispecie, la necessità di disciplinare in modo diverso le metodiche procedimentali di approvazione e stipula dei contratti editoriali posti in essere dai dipartimenti;

Sentito il senato accademico nella seduta del 7 luglio 1995;

Considerato che il presente decreto è stato trasmesso per l'esame, in data 21 agosto 1995, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Preso atto che in merito ai contenuti del presente decreto non sono intervenuti, nei termini temporali indicati all'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168, rilievi da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista, pertanto, la possibilità di procedere all'emanazione del presente provvedimento;

Decreta:

Il regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» di seguito denominato «regolamento» è modificato ed integrato come di seguito indicato:

Art. 1.

L'art. 56 del regolamento è soppresso e sostituito con il seguente:

«1. Tutti i lavori, le forniture e i servizi sono soggetti a collaudo, anche parziale, secondo le norme stabilite dal contratto.

2. Il collaudo deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione lavori, forniture o servizi. Nel caso di appalti complessi o qualora lo richieda la particolare natura dei lavori, delle forniture o dei servizi, il capitolato speciale può prolungare tale termine per un periodo non superiore ad un anno dall'ultimazione dei lavori, forniture o servizi.

3. La nomina del collaudatore è effettuata dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore.

4. Il collaudo è eseguito dal personale dell'Università ovvero, qualora se ne ravvisi la necessità, da estranei qualificati per specifiche competenze.

5. Per importi di lavori, forniture e servizi fino a lire 10 milioni al netto dell'IVA è sufficiente che chi ha diretto i lavori o i servizi ovvero chi ha ricevuto la fornitura attesti sulla fattura che gli stessi sono conformi all'ordine.

6. Nel caso di lavori, forniture o servizi di importo compreso tra i dieci milioni e i centocinquanta milioni di lire al netto dell'IVA, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione rilasciato da chi ha diretto i lavori o i servizi, ovvero da chi ha ricevuto la fornitura. Per importi superiori, ma non eccedenti i mille milioni di lire, è in facoltà del consiglio di amministrazione di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.

7. Il certificato di regolare esecuzione dovrà essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, forniture o servizi.

8. Il certificato di collaudo è approvato dal consiglio di amministrazione.

9. L'approvazione del certificato di regolare esecuzione sarà oggetto di delega ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

Art. 2.

L'art. 74, punto *c)*, del regolamento è soppresso e sostituito con il seguente:

per le pubblicazioni a carattere monografico destinate alla vendita si procede mediante contratto, stipulato con l'editore, soggetto all'approvazione del consiglio del dipartimento e firmato dal direttore del dipartimento. Per le stesse pubblicazioni destinate a scambi è tenuto un registro con l'annotazione del loro numero e dei destinatari. In ogni caso cinque esemplari sono iscritti nell'inventario del dipartimento.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Roma, 2 febbraio 1996

Il rettore: BRANCATI

96A1117

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 23 dicembre 1995, n. 573 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1996), **coordinato con la legge di conversione 16 febbraio 1996, n. 71** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Disposizioni urgenti concernenti il differimento dei termini di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, relativi alla determinazione dei diritti aeroportuali».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 3 novembre 1995, n. 457». Il D.L. n. 457/1995, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 1 del 2 gennaio 1996).

Art. 1.

1. I termini di cui al comma 1, primo periodo, ed al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, sono differiti al 30 aprile 1996.

1-bis. *Al comma 10 dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:*

«e-bis) *conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale*».

Riferimenti normativi:

— Il primo periodo del comma 1 dell'art. 1 del D.L. n. 251/1995 (Disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali e di veicoli adibiti a servizi di emergenza) prevede che: «Il termine di cui all'art. 10, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 [v. appresso, *n.d.r.*], è differito al 31 ottobre 1995».

— Il comma 3 dell'art. 1 del citato D.L. n. 251/1995 prevede che: «Dal 1° gennaio 1995 e fino al perfezionamento degli adempimenti

di cui all'art. 10, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e comunque non oltre il 31 ottobre 1995, i diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, sono aumentati del 5 per cento rispetto all'importo applicato per l'anno 1994. Ciascun pagamento sarà arrotondato alle 500 lire superiori o inferiori».

— Il testo dell'art. 10, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), come sopra modificato, è il seguente:

«A decorrere dall'anno 1995, la misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324 [recante nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile, *n.d.r.*], e successive modificazioni ed integrazioni, è annualmente determinata, con le procedure di cui all'art. 8 della medesima legge, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE, su proposta dei Ministri dei trasporti e della navigazione e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto dei seguenti obiettivi:

a) progressivo allineamento ai livelli medi europei;

b) differenziazione tra gli scali aeroportuali in funzione delle dimensioni di traffico di ciascuno;

c) applicazione, per ciascuno scalo, di livelli tariffari differenziati in relazione all'intensità del traffico nei diversi periodi della giornata;

d) correlazione con il livello qualitativo e quantitativo dei servizi offerti;

e) correlazione con le esigenze di recupero dei costi, in base a criteri di efficienza e di sviluppo delle infrastrutture aeroportuali;

e-bis) *conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale*».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

96A1178

CIRCOLARI

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 8 febbraio 1996, n. 4/96.

Programma «Karolus» - Piano di azione per lo scambio di funzionari nazionali incaricati dell'attuazione del mercato interno. Settori prioritari per il 1996 e modalità di adesione.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario generale - Dipartimento affari generali e personale - Scuola superiore della pubblica amministrazione

A tutti i Ministeri - Gabinetto - Direzione generale affari generali e personale

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale

Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale

Ai commissari di Governo nelle regioni a statuto ordinario

Al commissario dello Stato nella regione siciliana

Al rappresentante del Governo nella regione sarda

Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia

Al presidente della commissione di coordinamento nella regione Valle d'Aosta

Al commissario del Governo nella provincia di Trento

Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano

Ai prefetti della Repubblica (per il tramite del Ministero dell'interno)

Alle aziende ed alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo

Ai presidenti degli enti pubblici non economici (per il tramite dei Ministeri vigilanti)

Ai presidenti degli enti di ricerca e sperimentazione (per il tramite dei Ministeri vigilanti)

Ai rettori delle università e delle istituzioni universitarie (per il tramite del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica)

Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome (per il tramite dei rappresentanti e dei commissari di Governo)

Alle province (per il tramite dei prefetti)

Ai comuni (per il tramite dei prefetti)

Alle comunità montane (per il tramite dei prefetti)

Alle unità sanitarie locali (per il tramite delle regioni)

Agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (per il tramite delle regioni)

Agli istituti zooprofilattici sperimentali (per il tramite delle regioni)

Alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (per il tramite dell'Unioncamere)

Agli istituti autonomi case popolari (per il tramite dell'ANIACAP)

All'A.N.C.I.

All'U.P.I.

All'U.N.C.E.M.

All'Unioncamere

All'ANIACAP

Alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano

La Commissione europea ha fatto pervenire una nuova edizione della "Guida del Candidato, contenente le modalità di partecipazione al programma KAROLUS e l'elenco dei settori di attività considerati prioritari per il 1996.

Come è noto (cfr. le circolari n. 1/94 del 10 gennaio 1994, pubblicata sulla G.U. n. 16 del 21 gennaio 1994 e n. 1/95 del 2 gennaio 1995, pubblicata sulla G.U. n. 10 del 13 gennaio 1995), il programma "KAROLUS", approvato dal Consiglio delle Comunità europee il 22 settembre 1992, è rivolto alle amministrazioni degli Stati membri per consentire lo scambio di funzionari nazionali incaricati dell'applicazione della normativa sul mercato interno.

Le amministrazioni in indirizzo sono invitate a trasmettere - possibilmente entro il primo quadrimestre del corrente anno - allo scrivente Dipartimento (utilizzando il modello di scheda riportato nell'allegato II della Guida), idonee candidature di funzionari di livello direttivo intermedio operanti nei settori di cui sopra, accompagnate da un *curriculum vitae* e da una particolareggiata descrizione delle mansioni svolte,

Il *curriculum*, la descrizione delle mansioni svolte e la scheda di adesione debbono essere compilati in lingua italiana e altresì nella o nelle lingue nazionali o riconosciute nei Paesi ove si intende effettuare lo scambio.

I periodi di scambio sono in genere di due mesi. Periodi più lunghi o, eccezionalmente, più brevi possono essere autorizzati in base a motivate esigenze dell'Amministrazione di appartenenza dei candidati.

Gli atti di candidatura devono evidenziare ogni informazione che permetta di individuare se la candidatura del funzionario corrisponde ai criteri dei settori prioritari e indicare le direttive relative.

Il programma è finanziato dall'Unione europea per quanto riguarda le spese di viaggio, di partecipazione ai seminari introduttivo e finale e per il <u>50% delle spese di soggiorno</u>. Il restante 50% di queste ultime è a carico dell'Amministrazione di appartenenza.

Ad evitare la presentazione di candidature che potrebbero non essere accettate dal Dipartimento scrivente, dalla Commissione europea o dai Paesi ospitanti, si forniscono di seguito ulteriori indicazioni.

1. I partecipanti al programma debbono essere dipendenti di pubbliche amministrazioni o di enti svolgenti pubblici servizi nei settori indicati nell'allegato I alla "Guida del Candidato". Non possono essere accettate candidature provenienti dal settore privato o presentate direttamente dagli interessati;
2. Le schede di adesione debbono essere completate in ogni loro parte. Particolare attenzione va rivolta alla parte in cui l'Amministrazione indica di assumere a proprio carico il 50% delle spese di soggiorno. Non saranno accettate candidature le cui schede non riportino tale indicazione;

3. Per quanto riguarda taluni settori prioritari di intervento (allegato I alla "Guida"), la Commissione europea ha recentemente precisato:
   a) **Appalti pubblici**: in questo settore è indispensabile che le Amministrazioni forniscano il numero degli appalti effettuati e l'ammontare per singolo appalto. Le seguenti soglie sono considerate come minime dalla direttiva 92/50 sugli appalti: 5 000 000 ECU per appalto, in caso di lavori; 200 000 ECU per appalto, in caso di servizi; 200 000 ECU per appalto, in caso di forniture. Non potranno essere accettate candidature provenienti da Amministrazioni che non abbiano certificato un consistente numero di appalti che superino le suddette soglie minime.
   b) **Prodotti alimentari**: questo settore riguarda i funzionari addetti al controllo (ispettori, controllori o analisti) nel campo di applicazione delle direttive sulle derrate alimentari 89/397/CEE e 93/99/CEE. Le attività di controllo prese in considerazione dalle richiamate direttive e, quindi, dal programma, riguardano la conformità regolamentare delle derrate alimentari, additivi e materiali connessi con la regolamentazione in materia di protezione della salute (additivi, aromi, contaminanti, materiali di contatto, igiene al di fuori del campo delle direttive comunitarie sul controllo ufficiale veterinario, surgelati, prodotti destinati ad una alimentazione particolare) e di trasparenza (soprattutto l'etichettatura e l'indicazione delle caratteristiche di composizione dei prodotti). Il programma 1996 di questo settore mette in evidenza gli scambi di funzionari che operano nel campo di applicazione della direttiva 93/43/CEE sull'igiene delle derrate alimentari (igiene generale, ad eccezione delle regole igieniche coperte dalle direttive veterinarie). Secondo tale orientamento della Commissione dovrà essere accordata la necessaria priorità alle candidature relative alla direttiva citata. Ciò non impedisce, tuttavia, che continuino ad essere accettate candidature relative agli altri settori di controllo, individuati dalle direttive 89/397/CEE e 93/99/CEE;
   c) **Controlli veterinari**: il controllo degli animali *ante* e *post mortem*, dei prodotti di origine animale e il controllo degli animali e prodotti di acquacultura non rientrano nel programma KAROLUS, bensì nel programma specifico per veterinari, per il quale occorre inviare le candidature - sempre per il tramite della propria Amministrazione - all'ufficio responsabile individuato presso la Commissione europea - Direzione generale dell'Agricoltura - rue de la Loi, 200 - B 1049 BRUXELLES (cfr. decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990 - G.U.C.E. n. L 224 del 18 agosto 1990, pag 19, modificata dalla decisione 94/370/CEE - G.U.C.E. n. L 168 del 2 luglio 1994 e decisione della Commissione n. 95/390/CE del 21 settembre 1995 - G.U.C.E. n. L 234 del 3 ottobre 1995);
   d) **Gestione del trasferimento di rifiuti tra Stati membri**: in materia di trattamento dei rifiuti, il programma KAROLUS riguarda esclusivamente la gestione del **trasferimento** dei rifiuti **tra** (*e non negli*) **Stati membri**;
   e) **Beni culturali**: in questo settore sono accettati dalla Commissione esclusivamente i candidati dipendenti dalle autorità competenti per il rilascio dei certificati di esportazione e incaricati dello stesso compito;
   f) **Statistiche**. si tratta esclusivamente della gestione dei programmi statistici concernenti gli scambi di beni e servizi fra Stati membri, le cui risultanze sono inviate dagli Stati membri all'Ufficio statistico europeo. Si noti che non possono essere accettate candidature di funzionari che siano meri utilizzatori delle citate statistiche. Potranno essere accettate solo le candidature dei funzionari dell'ISTAT o degli altri Enti indicati all'art. 2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Sistema statistico nazionale), previo assenso dell'ISTAT;

4. La conoscenza delle lingue dev'essere esplicitata. La Commissione richiede che i candidati dispongano di "discrete conoscenze di base della lingua comunitaria del servizio ospitante". Tale parametro, pur nella sua genericità, porta ad escludere automaticamente quelle candidature che indichino una conoscenza "scolastica" o "sufficiente" di una lingua straniera. Potranno essere accettate candidature che indichino una conoscenza "buona" od "ottima", sia come livello di comprensione che di espressione orale e scritta. Il Dipartimento della funzione pubblica si riserva di sottoporre i candidati ad una prova di accertamento della conoscenza delle lingue, a meno che i candidati stessi non abbiano indicato nel proprio *curriculum* o nella scheda informativa il possesso di una specifica formazione linguistica o di diplomi o di certificati che attestino un accettabile livello di abilità linguistica, preferibilmente rilasciati da scuole od istituti riconosciuti a livello nazionale ovvero internazionale.

Per ogni altra informazione potrà essere contattato, presso il Dipartimento della funzione pubblica, il dott. Marco Muser (fax:06 68003321).

Il Ministro: FRATTINI

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Direzione generale Mercato interno e servizi finanziari

FORMAZIONE DEI FUNZIONARI
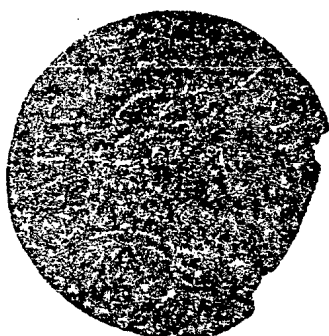
K A R O L U S

PIANO D'AZIONE PER LO SCAMBIO, TRA LE AMMINISTRAZIONI DEGLI STATI MEMBRI, DI FUNZIONARI NAZIONALI INCARICATI DELL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA NECESSARIA PER IL COMPLETAMENTO DEL MERCATO INTERNO

GUIDA DEL CANDIDATO

Guida al piano d'azione comunitario per lo scambio, tra le amministrazioni degli Stati membri, di funzionari nazionali incaricati dell'applicazione della normativa comunitaria necessaria per il completamento del mercato interno*

Programma Karolus

Il programma Karolus è un programma di scambi e di formazione della Comunità europea, che è iniziato nel 1993 e avrà una durata di cinque anni. Possono partecipare al programma 1 900 funzionari nazionali. La presente guida fornisce una breve sintesi di ciò che la partecipazione al programma Karolus comporta.

1. Obiettivo

Il principale obiettivo del programma Karolus è promuovere un'applicazione corretta e convergente della normativa sul mercato interno in tutto il territorio dell' Unione. Per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo prefisso il programma deve:

- facilitare la collaborazione fra le amministrazioni degli Stati membri incaricate dell'applicazione della normativa sul mercato interno;
- sensibilizzare i funzionari degli Stati membri alla dimensione comunitaria del loro lavoro instaurando un clima di reciproca fiducia tra le amministrazioni sopra menzionate;
- permettere un proficuo scambio di opinioni tra amministrazioni nazionali sul miglior modo di applicare la normativa comunitaria.

2. Gruppo obiettivo

Il gruppo di partecipanti al programma comprende funzionari incaricati del recepimento, della messa in vigore o applicazione della normativa comunitaria nei settori sottoelencati per realizzare il mercato interno. I candidati potenziali sono funzionari non soltanto dell'amministrazione nazionale centrale ma anche di altri livelli amministrativi come quello regionale e locale. Possono altresì partecipare agenti di organismi privati incaricati dalle amministrazioni degli Stati membri di tale applicazione.

* La presente guida non genera alcun diritto per i partecipanti.

I partecipanti devono essere funzionari di livello direttivo intermedio così da garantire la massima diffusione dei risultati; la categoria o il grado non rivestono grande importanza purché il funzionario svolga funzioni di applicazione del diritto comunitario.

3. Settori della normativa CE interessati

Il programma Karolus si estende ai diversi settori della legislazione comunitaria relativa alla realizzazione del mercato interno. I settori prioritari per il 1996 sono elencati qui di seguito (per una descrizione dettagliata vedasi l'allegato I):

- prodotti farmaceutici e medicinali veterinari;
- appalti pubblici;
- controllo all'esportazione di determinati beni e tecnologie a duplice uso;
- controllo all'esportazione di beni culturali;
- controllo sulla fabbricazione, l'immissione sul mercato e l'esportazione dei prodotti precursori (droghe) (amministrazioni diverse da quella doganale);
- controllo all'importazine e all'esportazione delle specie animali e vegetali protette (convenzione "CITES");
- valutazione della conformità e sorveglianza del mercato;
- prodotti alimentari;
- settore fitosanitario;
- enti creditizi, imprese di assicurazioni, borse valori e organismi di investimento collettivo in valori mobiliari;
- protezione dei consumatori (credito al consumo, sicurezza generale dei prodotti, viaggi "tutto compreso");
- gestione del trasferimento di rifiuti;
- trasporti stradali, marittimi, aerei;
- funzionamento dei programmi statistici in relazione al mercato interno;
- concorrenza (pratiche restrittive, posizioni dominanti e concentrazioni);
- libera circolazione delle persone (riconoscimento dei diplomi, rilascio di permessi di soggiorno, sicurezza sociale, accesso al pubblico impiego negli Stati membri o a impieghi in determinati settori della pubblica amministrazione, ispettori del lavoro e funzionari dei servizi pubblici per l'occupazione);
- notifica di progetti di regolamenti tecnici nazionali (direttiva 83/189/CEE del Consiglio);
- prodotti chimici pericolosi (notifica, immissione sul mercato, controlli su esportazioni, importazioni e rischi);
- biotecnologia (procedure di autorizzazione ambientale);
- controllo delle sostanze che inquinano l'atmosfera (produzione, immissione sul mercato, esportazione).

4. Attività

Il programma prevede l'organizzazione delle seguenti attività:

- un seminario introduttivo di 4 giorni per preparare i partecipanti allo scambio;
- un periodo di scambio di regola della durata minima di almeno 2 mesi in un'amministrazione analoga di un altro Stato membro (organizzato con l'assistenza dei coordinatori nazionali);
- un seminario di valutazione di 2 giorni, per permettere ai partecipanti che lavorano nello stesso settore di discutere ed analizzare le esperienze e le conoscenze acquisite durante lo scambio.

Tali attività sono organizzate dall'Istituto europeo di pubblica amministrazione (IEPA), di Maastricht (PB) per conto della Commissione europea.

Inoltre i partecipanti sono tenuti a redigere un rapporto sullo scambio effettuato.

Seminario introduttivo

Il seminario introduttivo di 4 giorni si tiene regolarmente presso l'IEPA per dare istruzioni ai partecipanti prima della loro sistemazione all'estero. È messa a disposizione l'interpretazione simultanea in inglese e in francese (se necessario in una terza lingua). I temi trattati sono la struttura giuridica ed istituzionale della CE e dell'UE, i sistemi politici ed amministrativi degli Stati membri, l'attuazione della normativa CE e temi pertinenti del programma del mercato interno. In genere sono utilizzati metodi di formazione che consistono in conferenze di esperti e gruppi di lavoro. Vengono inoltre fornite informazione pratiche sullo scambio.

Scambio

Lo scambio si svolge in un settore dell'amministrazione che espleti funzioni analoghe a quelle dell'amministrazione nazionale d'origine. La sistemazione è organizzata dall'IEPA in stretta collaborazione con il coordinatore nazionale dello Stato membro nel quale il partecipante desidera effettuare lo scambio.
Non è necessario che gli scambi siano reciproci e di fatto solitamente non lo sono.

La durata ideale di uno scambio è di 2 mesi, ma è possibile chiedere soggiorni più brevi o più lunghi. La durata effettiva dipende dalla disponibilità di posti nel paese ospitante richiesto e dai mezzi messi a disposizione dall'amministrazione nazionale d'origine, la quale deve versare il 50% delle indennità giornaliere durante tutto lo scambio.

Per quanto riguarda le conoscenze linguistiche, il partecipante deve avere una buona conoscenza della lingua nazionale del paese ospitante richiesto. Tuttavia, a seconda dell'amministrazione ospitante, la conoscenza della lingua inglese è sufficiente, in certi casi, per partecipare a scambi con Danimarca, Finlandia, Grecia, Paesi Bassi o Svezia.

I funzionari sono tenuti a partecipare al lavoro quotidiano dell'amministrazione ospitante la quale a sua volta provvede a che ciò sia possibile.

In alcuni Stati membri nei quali vari servizi di una stessa amministrazione sono decentrati, puo essere necessario che un funzionario soggiorni in sedi diverse. Così è, ad esempio, in Francia per il settore alimentare o per la valutazione della conformità. In tal caso il paese ospitante in genere invia il funzionario che partecipa allo scambio dapprima presso la direzione centrale di Parigi per una settimana, e successivamente in due o tre sedi decentrate come Bordeaux, Montpellier, Lille, Rouen, ecc. Anche la Gran Bretagna organizza soggiorni di scambio di questo tipo per alcuni settori dell'amministrazione.

Per tutta la durata dello scambio la responsabilità civile dei partecipanti nell'espletamento delle loro funzioni sarà la stessa che incombe ai funzionari nazionali del paese ospitante. In materia di segreto professionale i partecipanti sono soggetti alle stesse norme che vincolano i funzionari nazionali del paese ospitante.

Relazione sullo scambio

Ogni partecipante deve presentare una relazione sullo scambio:

- all'IEPA (nella propria lingua e nella lingua dello scambio);
- all'amministrazione ospitante (lingua dello scambio);
- al coordinatore del paese d'origine (nella propria lingua e nella lingua dello scambio).

La relazione è redatta sulla base di un questionario inviato al partecipante dall'IEPA prima dello scambio.

Inoltre il partecipante compilerà un questionario di valutazione inviatogli dall'IEPA. Sia la relazione che il questionario devono essere verificati ufficialmente dall'autorità responsabile del partecipante.

Seminario di valutazione

Il seminario di valutazione serve da relazione finale sullo scambio; i partecipanti discutono, confrontano e analizzano con altri partecipanti che lavorano nello stesso settore, esperienze e conclusioni acquisite nel corso dello scambio.

5. Condizioni finanziarie

Le spese relative allo scambio e ai due seminari sono finanziate nel seguente modo:

* Spese di soggiorno durante lo scambio - sotto forma di indennità giornaliere, allegato III.	50% Commissione europea (tramite l'IEPA) 50% amministrazione nazionale di origine
* Spese di viaggio per lo scambio - definite dalla regolamentazione relativa al rimborso delle spese di viaggio del programma Karolus (consegnata a tutti i partecipanti prima dello scambio (*); - in via di principio, un viaggio andata e ritorno + un secondo viaggio andata e ritorno se lo scambio dura almeno due mesi (cioè una durata di scambio effettiva di ameno 45 giorni lavorativi).	Commissione europea (tramite l'IEPA)
* Spese di soggiorno durante i seminari - sulla base dell'indennità giornaliera stabilita per i Paesi Bassi, allegato III;	Commissione europea (tramite l'IEPA)
* Spese di viaggio per i seminari - definite dalla regolamentazione relativa al rimborso delle spese di viaggio del programma Karolus (consegnata a tutti i partecipanti prima dello scambio (*); - in via di principio, un viaggio andata e ritorno per Maastricht (Paesi Bassi).	Commissione europea (tramite l'IEPA)

(*) Le grandi linee della regolamentazione relativa al rimborso delle spese di viaggio del programma Karolus sono le seguenti:

Dopo l'accettazione da parte della Commissione del programma proposto per lo scambio:

- le spese di viaggio relative allo scambio e ai seminari sono rimborsate dietro presentazione dei documenti giustificativi originali sulla base del costo del viaggio più breve, più rapido e meno caro (in caso di trasporto aereo, si raccomanda di utilizzare le formule economiche, tipo APEX);
- in caso di trasferte multiple accettate dalla Commissione, vengono rimborsati gli spostamenti all'interno del paese ospitante (nei limiti di tre al massimo) per raggiungere i vari luoghi di destinazione;
- non vengono rimborsate le visite richieste dall'amministrazione ospitante nel quadro delle normali attività di servizio o di altre visite facoltative; le relative spese debbono essere sostenute o dall'amministrazione ospitante, o dall'interessato stesso. Non vengono parimenti rimborsati gli spostamenti locali e le spese di taxi;
- eventuali visite eccezionali, ad oltre 100 km di distanza dal luogo di destinazione, che forniscano un reale apporto alla qualità dello scambio, possono essere rimborsate dietro presentazione di una previa domanda di autorizzazione alla Commissione, debitamente motivata (nei limiti di tre al massimo);
- il numero dei giorni per il calcolo delle indennità di soggiorno si basa su un arrivo e una partenza il più possibile ravvicinati rispetto all'inizio e alla fine dello scambio o dei seminari, tenuto conto della succitata regolamentazione.

6. Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione consiste dei seguenti documenti:

- un formulario di domanda compilato nella propria lingua e firmato. Il modello figura nell'allegato II della guida per i candidati. Le domande devono essere firmate dal responsabile dell'amministrazione d'origine che conferma l'appoggio dell'autorità firmataria per la candidatura e la partecipazione della propria amministrazione al finanziamento delle spese a suo carico (cfr. 5);
- un formulario di domanda compilato nella lingua dello scambio. Si prega di utilizzare il formulario nella lingua pertinente, da richiedersi ai coordinatori nazionali;
- un curriculum vitae nella propria lingua;
- un curriculum vitae nella lingua dello scambio, che deve essere dettagliato come la versione nella propria lingua;
- descrizione dettagliata nella propria lingua (una pagina) del lavoro del candidato e settori d'interesse nel paese ospitante. La descrizione deve concentrarsi sulle funzioni relative all'applicazione della normativa CE. Più la descrizione del lavoro del candidato è precisa, più facile sarà per il coordinatore del paese ospitante e per l'amministrazione ospitante trovare un inserimento adeguato;
- descrizione dettagliata nella lingua dello scambio (una pagina) del lavoro del candidato e settori d'interesse nel paese ospitante. Questa versione deve essere altrettanto dettagliata di quella nella propria lingua perché su di essa si baseranno il coordinatore del paese ospitante e l'amministrazione ospitante per decidere se ed in quale settore amministrativo organizzare lo scambio e con quale programma.

La domanda di partecipazione completa deve essere inviata al coordinatore nazionale del paese d'origine. Gli indirizzi dei coordinatori Karolus di ciascuno Stato membro figurano nell'allegato IV. Il coordinatore nazionale verificherà che la domanda è completa e soddisfa i requisiti essenziali (competenze del candidato nel settore richiesto, conoscenze linguistiche). Se tutto è regolare la domanda è inviata alla Commissione europea che decide in merito al suo accoglimento.

Poiché gli scambi e i seminari si svolgono durante tutto l'anno, le domande possono essere presentate in qualsiasi momento.

7. Partecipazione

L'iter delle varie fasi della partecipazione al programma Karolus è il seguente:

- presentazione della domanda al coordinatore nazionale;
- invio della domanda dal coordinatore nazionale alla Commissione europea;
- conferma della Commissione europea al coordinatore nazionale e all'IEPA;
- conferma del coordinatore nazionale al candidato;
- l'IEPA invita il partecipante al seminario introduttivo presso l'IEPA, Maastricht (Paesi Bassi);
- partecipazione al seminario introduttivo a Maastricht;
- il candidato riceve conferma dello scambio da parte dell'IEPA;
- svolgimento dello scambio;
- invio della relazione sullo scambio all'IEPA, all'amministrazione ospitante e al coordinatore del paese d'origine;
- partecipazione al seminario di valutazione presso l'IEPA a Maastricht.

8. Atti ufficiali della CE relativi al programma Karolus

A titolo informativo sono indicati di seguito i riferimenti dei documenti comunitari ufficiali relativi al programma Karolus:

- decisione 92/481/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, GU L 286, del 1.10.92, pag. 65;
- decisione 93/10/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1992, GU L 8, del 14.1.93, pag. 17;
- decisione 93/11/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1992, GU L 8, del 14.1.93, pag. 31;
- decisione 93/698/CE della Commissione, del 21 dicembre 1993, GU L 321, del 23.12.93, pag. 31;
- decisione 94/818/CE della Commissione, del 16 dicembre 1994, GU L 337, del 24.12.94, pag. 89;
- decisione 95/28/CE della Commissione, del 10 febbraio 1995, GU L 37, del 17.2.95, pag. 39.

Per ulteriori informazioni contattare il coordinatore nazionale del paese d'origine e l'Istituto europeo di pubblica amministrazione di Maastricht (PB) (vedasi allegato IV).

Allegati: da I a IV

ALLEGATO I

PROGRAMMA KAROLUS
SETTORI DI ATTIVITÀ GIUDICATI PRIORITARI PER LA PARTECIPAZIONE AGLI SCAMBI NEL 1996

- prodotti farmaceutici e medicinali veterinari (funzionari con incarichi di responsabilità in materia di autorizzazione e di controllo dei medicinali compresa la realizzazione di una rete di collegamenti telematici nel campo dell'informatica medica che deve garantire la riservatezza e la sicurezza degli scambi informatici dei dati corrispondenti);
- appalti pubblici (funzionari aventi incarichi di responsabilità nei servizi amministrativi incaricati delle procedure di aggiudicazione di appalti d'importo pari o superiore alle soglie di cui alle direttive 92/50/CEE[1], 93/36/CEE[2], 93/37/CEE[3] e 93/38/CEE[4] del Consiglio);
- controllo all'esportazione di determinati beni e tecnologie a duplice uso contemplati dal regolamento (CE) n° 3381/94 del Consiglio[5], fatta salva l'applicazione delle disposizioni nazionali per la protezione dei segreti di difesa (funzionari con incarichi di responsabilità in tema d'autorizzazione alle esportazioni e di controllo);
- controllo all'esportazione di beni culturali (funzionari con incarichi di responsabilità in tema di concessione delle autorizzazioni all'esportazione e di controllo);
- controllo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'esportazione dei prodotti precursori di droghe qualora siano affidati ad amministrazioni diverse da quelle doganali (personale con incarichi di responsabilità in tema di concessione delle autorizzazioni alle esportazioni e di controllo);
- controllo all'importazione e all'esportazione delle specie animali e vegetali protette in applicazione della convenzione "CITES" (personale degli organismi di gestione competenti con incarichi di responsabilità in tema di autorizzazione delle importazioni ed esportazioni);
- valutazione della conformità e sorveglianza del mercato (funzionari che intervengono nell'applicazione delle direttive in materia di giocattoli, dispositivi di protezione individuale, strumenti di misura, bassa tensione, compatibilità elettromagnetica, apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva[6], dispositivi medici, apparecchi a gas, apparecchi a pressione, prodotti chimici, esplosivi ad uso civile, macchine, veicoli a motore, imbarcazioni da diporto, funzionari responsabili dell'applicazione dei diversi strumenti della politica della qualità);

---

[1] GU L 209 del 24.7.1992, pag. 1.
[2] GU L 199 del 9.8.1993, pag. 1.
[3] GU L 199 del 9.8.1993, pag. 54.
[4] GU L 199 del 9.8.1993, pag. 84.
[5] GU L 367 del 31.12.1994, pag. 1.
[6] GU L 100 del 19/4/1994, pag.1

- prodotti alimentari (funzionari incaricati del controllo ufficiale dei prodotti alimentari, nel quadro delle direttive 89/397/CEE del Consiglio[7] e 93/99/CEE del Consiglio[8] sul controllo ufficiale dei prodotti alimentari, in particolare per quanto riguarda l'igiene di cui alla direttiva 93/43/CEE del Consiglio[9]);
- settore fitosanitario (funzionari incaricati del controllo fitosanitario dei vegetali e dei prodotti vegetali sui luoghi di produzione e ai punti di ingresso nella Comunità nonché quelli incaricati dell'omologazione e del controllo nel settore dei prodotti fitofarmaceutici);
- enti creditizi, imprese di assicurazione e organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (funzionari degli enti responsabili della vigilanza in materia);
- protezione dei consumatori nei settori seguenti: sicurezza generale dei prodotti, credito al consumo, viaggi "tutto compreso";
- gestione del trasferimento di rifiuti tra Stati membri;
- trasporti stradali (funzionari incaricati dell'attuazione e dell'effettiva applicazione delle regolamentazioni, soprattutto in campo sociale e tecnico);
- trasporti marittimi: controllo nei porti ad opera di ispettori marittimi in ordine alla conformità delle navi alle regole internazionali in materia di sicurezza marittima e di protezione dell'ambiente;
- trasporti aerei: personale incaricato dell'attuazione e dell'effettiva applicazione delle normative in materia di licenze per le compagnie aeree (regolamento (CEE) 2407/92 del Consiglio[10]), di diritti di traffico (regolamento (CEE) 2408/92 del Consiglio[11]), di reti aeroportuali, di assistenza a terra e di tasse di aeroporto, di sicurezza aeronautica (regolamento (CEE) 3922/91 del Consiglio[12]) ed in particolare del rilascio delle licenze aeronautiche (direttiva 91/670/CEE del Consiglio[13]);
- funzionamento dei programmi statistici legati al mercato interno (programmi settoriali di scambi di beni e di servizi tra Stati membri);
- concorrenza (funzionari o personale aventi responsabilità in materia di elaborazione e di applicazione delle regole di concorrenza in materia di intese, posizioni dominanti e concentrazioni);
- libera circolazione delle persone (funzionari incaricati del riconoscimento dei diplomi, del rilascio dei permessi di soggiorno, delle questioni di sicurezza sociale nonché dell'applicazione dei principi della libertà di circolazione nei settori prioritari della funzione pubblica nazionale, vale a dire pubblica istruzione, sanità pubblica, ricerca a fini civili e organismi pubblici che

---

[7] GU L 186 del 30.6.1989, pag. 23.
[8] GU L 290 del 24.11.1993, pag.14.
[9] GU L 175 del 19.7.1993, pag. 1.
[10] GU L 240 del 4.8.1992, pag. 8.
[11] GU L 240 del 4.8.1992, pag. 8.
[12] GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4.
[13] GU L 373 del 31.12.1991, pag. 21.

gestiscono un servizio commerciale; ispettori del lavoro ed agenti dei servizi pubblici per l'occupazione);

- applicazione della direttiva 83/189/CEE[14] (funzionari responsabili del sistema di scambio di messaggi relativi alla notifica preliminare di progetti di regolamentazioni tecniche nazionali).
- prodotti chimici (funzionari responsabili dell'immissione sul mercato di sostanze pericolose[15], della notifica di nuove sostanze pericolose, del controllo sulle esportazioni ed importazioni di prodotti chimici pericolosi[16], del controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti[17];
- biotecnologia (funzionari responsabili delle procedure di autorizzazione delle emissioni nell'ambiente di prodotti consistenti in o contenenti organismi geneticamente modificati)[18];
- controllo delle sostanze che inquinano l'atmosfera (funzionari responsabili delle ispezioni in materia di produzione, immissione sul mercato ed esportazione di combustibili liquidi, composti organici volatili, sostanze che riducono lo strato di ozono[19]).

* * *

N.B. I funzionari degli Stati membri incaricati dell'applicazione della legislazione comunitaria sul mercato interno in settori non compresi nel succitato elenco dei settori prioritari potranno comunque presentare la loro candidatura. Dette candidature saranno esaminate, al di là delle esigenze manifestate nei settori prioritari, in funzione dell'interesse che possono presentare per l'applicazione della legislazione comunitaria e a condizione che non esista uno specifico programma comunitario per lo scambio di funzionari nel settore considerato. A titolo indicativo, i settori della legislazione comunitaria possono essere definiti per analogia facendo riferimento all'allegato del documento COM(95) 163 def./2 (Libro bianco - Preparazione degli Stati associati dell'Europa centrale e orientale alla loro integrazione nel mercato interno dell'Unione).

---

14 GU L 109 del 26.4.1983 pag. 8.
15 Direttiva 67/548 CEE - GU n° L 196 - 16.8.1967.
16 Regolamento del Consiglio CEE 2455/92 - GU L 251 del 29/8/92, pag. 1.
17 Regolamento del Consiglio (CEE) 793/93 del 23/3/93, GU L 84 del 5/4/1993.
18 Direttiva del Consiglio 90/220/CEE - GU L 117 - 8/5/90.
19 Direttive del Consiglio 85/210/CEE - GU L 96 - 3/4/1985; 93/12/CEE - GU L 74 - 27/3/1993; 94/63/CE - GU L 365 - 31/12/1994; regolamento del Consiglio CE/3093/94 - 15/12/1994 - GU L 333 - 22/12/1994.

ALLEGATO II

PROGRAMMA DI SCAMBIO DI FUNZIONARI

Da compilare dal candidato (A MACCHINA p.f.) e da inviare al coordinatore nazionale (cf. guida del candidato, allegato IV-II) (Allegare un Curriculum Vitae ed una descrizione del lavoro svolto nell'Amministrazione di origine ed indicare i settori di interesse nell'Amministrazione ospitante)

Cognome:................................ Nome:............................ ... . Sesso: ....
Data di nascita:...
Indirizzo privato: ....

Telefono privato: ....
Indirizzo di servizio:

Telefono:..Telefax:...
Amministrazione:...
Servizio:...
Funzioni:..
Conoscenze linguistiche (indicare il livello di comprensione e di espressione orale e scritta):....

Sede di destinazione:
- preferenza n. 1: ....
- preferenza n. 2: ....

Durata del soggiorno:
Data (dal ... al...):
- preferenza n. 1: ....
- preferenza n. 2: ....

Servizio ospitante:
- preferenza n. 1: ....
- preferenza n. 2: ....

Precedenti contatti con l'amministrazione ospitante: si/ no
Precisare:
Settore del diritto comunitario oggetto della formazione:...

Motivazione della domanda:..

....

Da compilare a cura dell'amministrazione di origine :

LA FIRMA DEL PRESENTE MODULO GARANTIRÀ LA PARTECIPAZIONE DEL CANDIDATO AL PROGRAMMA. ESSA SARÀ CONSIDERATA COME UN IMPEGNO A FINANZIARE PER IL 50 % LE SPESE DI SOGGIORNO (CFR. DECISIONE 92/481/CEE DEL CONSIGLIO, ART.9 - GU L 286 DEL 1°10.1992)

Autorità responsabile
Cognome:..Nome: ....
Funzioni:..
Telefono:..Telefax:...
Data:..Firma: ....

ANNEX II

EXCHANGE PROGRAMME OFFICIALS

To be completed (in type) by the applicant and sent to the national coordinator (see Annex IV-II to the Guide for applicants) **(Please attach a description of your duties in your home administration and the areas of interest to you in the host administration)**

Name: ....First name: ....Sex: ....
Date of birth: ....
Private address: ....
....
....
Telephone: ....
Business address:
....
....
Telephone: ....Telefax: ....
Administration: ....
Service: ....
Post: ....
Knowledge of languages (please indicate your level of listening and reading and of speaking and writing): ....
....
....
Exchange location:
- first choice: ....
- second choice: ....
Length of stay: ....
Possible dates:
- first choice: ....
- second choice: ....
Host department:
- first choice: ....
- choice 2: ....
Have you had previous contact with the host administration? .. Yes/No
If so, in what connection? ....
....
....

Area(s) of Community law forming the object of the training: ....
....
....
Reasons for applying: ....
....
....
....

To be completed by the administration of origin:

THE SIGNATURE ON THIS FORM WILL GUARANTEE THE APPLICANT'S PARTICIPATION IN THE PROGRAMME AND WILL BE CONSIDERED AS A COMMITMENT TO FINANCE 50% (SEE COUNCIL DECISION 92/481/EEC, ART. 9 - OJ No L 286 OF 1.10.1992) OF THE SUBSISTENCE COSTS INVOLVED.

Authority responsible:
Name: ....First name: ....
Post: ....
Telephone: ....Telefax: ....
Date: ....Signature: ....

ANNEXE II

PROGRAMME D'ECHANGE DE FONCTIONNAIRES

A remplir par le candidat (à la machine à écrire s.v.p.) et à adresser au coordonnateur national (cf. guide du candidat, annexe IV-II) (prière d'ajouter une description des tâches exercées dans votre administration d'origine et les sujets d'intérêt dans l'administration hôte)

Nom : .... Prénom : .... Sexe : ....
Date de naissance : ....
Adresse privée : ....
....
Téléphone : ....
Adresse professionnelle :
....
....
Téléphone : .... Téléfax : ....
Administration : ....
Service : ....
Fonction : ....
Connaissances linguistiques (indiquez votre niveau de compréhension orale et écrite et d'expression orale et écrite) : ....
....
....
....
Lieu de destination :
- choix 1 : ....
- choix 2 : ....
Durée du séjour : ....
Dates possibles du séjour :
- choix 1 : ....
- choix 2 : ....
Service d'accueil :
- choix 1 : ....
- choix 2 : ....
Contacts préalables avec l'administration d'accueil : oui / non
laquelle : ....
....
....
Sujet du droit communautaire faisant l'objet de la formation : ....
....
....
Motivations : ....
....
....

A remplir par l'administration d'origine :

LA SIGNATURE DE CE FORMULAIRE GARANTIRA LA PARTICIPATION DU CANDIDAT AU PROGRAMME. ELLE SERA CONSIDEREE COMME UN ENGAGEMENT A FINANCER 50% DES FRAIS DE SEJOUR IMPLIQUES (VOIR DECISION DU CONSEIL 92/481 CEE, ART.9 - JO L 286 DU 1.10.1992).

Autorité responsable :
Nom : .... Prénom : ....
Fonction : ....
Téléphone : .... Téléfax : ....
Date : .... Signature : ....

ANHANG II

AUSTAUSCHPROGRAMM FÜR BEAMTE

Vom Bewerber bitte mit Schreibmaschine auszufüllen und an den Koordinator seines Heimatmitgliedstaates (vgl. Leitfaden für den Bewerber, Anhang IV-II) zu senden. Fügen Sie bitte eine Beschreibung Ihrer Tätigkeit in der Verwaltung bei und geben Sie an, für welche Arbeitsbereiche der Gastverwaltung Sie sich interessieren.

Name: .... Vorname: .... Geschlecht: ....
Geburtsdatum: ....
Privatadresse: ....
....
Telefon: ....
Dienstadresse: ....
....
....
Telefon: .... Telefax: ....
Verwaltung: ....
Dienststelle: ....
Dienststellung: ....
Sprachkenntnisse (Bitte geben Sie an, in welchem Maß Sie mündlich und schriftlich die Fremdsprache verstehen und sich in ihr ausdrücken können)
....
....
Bestimmungsstaat :
1. Wunsch: ....
2. Wunsch: ....
Dauer des Aufenthalts:
....
Mögliche Daten für den Austausch:
1. Wunsch: ....
2. Wunsch: ....
Gastdienststelle:
1. Wunsch: ....
2. Wunsch: ....
Bestehen bereits Kontakte zur Gastverwaltung? ja/nein
Welche Verwaltung? ....
....
Gemeinschaftsrechtliches Thema des Austauschs :
....
....
Grund für Bewerbung: ....
....
....

Von der entsendenden Verwaltung auszufüllen:

MIT DER UNTERSCHRIFT WIRD GEWÄHRLEISTET, DASS DER BEWERBER AN DEM AUSTAUSCH TEILNIMMT. DAMIT WIRD ZUGLEICH DIE VERPFLICHTUNG ÜBERNOMMEN, 50 % DER MIT DEM AUSTAUSCH VERBUNDENEN AUFENTHALTSKOSTEN ZU TRAGEN (SIEHE ARTIKEL 9 DER ENTSCHEIDUNG 92/481/EWG DES RATES, ABL. NR. L 286 VOM 1.10.1992).

Verantwortliche Verwaltung:
Name: .... Vorname: ....
Dienststellung: ....
Telefon: .... Telefax: ....
Datum: .... Unterschrift: ....

ALLEGATO III

INDENNITÀ DI SOGGIORNO

L'importo quotidiano delle indennità varia in funzione del paese di destinazione secondo la seguente tabella:

PAESE	ECU
Austria	120*
Belgio	120
Danimarca	145
Finlandia	120*
Francia	120
Germania	120
Grecia	120
Irlanda	124
Italia	133
Lussemburgo	120
Paesi Bassi	120
Portogallo	120
Regno Unito	136
Spagna	124
Svezia	120*

Gli importi sono ridotti del 25% per i periodi superiori ad un mese.

* Importo provvisorio in attesa che sia presa una decisione sugli importi definitivi delle indennità di soggiorno applicabili nei nuovi Stati membri.

ALLEGATO IV

INDIRIZZI UTILI

I. A LIVELLO COMUNITARIO:

Commissione delle Comunità europee
Mercato interno e servizi finanziari
Rue de la Loi, 200
B - 1049 BRUXELLES
Tel. +32/(0)2/295.63.97/295.74.56
Fax: +(32/(0)2/296.09.50

Institut Européen d'Administration publique (IEAP)
O.L Vrouweplein 22
P.O. Box 1229
NL-6201 HE MAASTRICHT
Tel.: +31/(0)43.3296.222/3296.317
Telex: 56892 EIPA NL
Fax: +31/(0)43.3296.296

II. A LIVELLO DI STATI MEMBRI:

IT - ITALIA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
Ufficio Affari Generali e Personale
Corso Vittorio Emanuele II, 116
I - 00186 - ROMA
Tel. +39(0)6/680.03.438/. 306/. 324
Fax.+39(0)6/680.03.321

96A1119

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca della registrazione di prodotti fitosanitari registrati a nome dell'impresa Rhone Poulenc Agro, in Milano

Con decreto del direttore generale del Dipartimento alimenti, nutrizione e sanità pubblica veterinaria in data 1° febbraio 1996 è stata revocata la registrazione all'impresa Rhone Poulenc Agro con sede in Milano, via Winckelman n. 2, dei prodotti fitosanitari di seguito elencati registrati ai numeri e alle date accanto a ciascuno indicate:

Nome prodotto	N. reg.	Data reg.
ACARTHANE EC	4486	01-10-81
ACARTHANE WP	0257	15-01-72
ACTRIL	6155	18-04-85
ALDICARB LINDANO RAVIT TEMIK M5G	6213	31-01-85
ALLISAN 50 PB	3042	06-04-79
ANTIDERIVA BPD	3238	01-08-79
ANTIDERIVA RAVIT	3235	01-08-79
ANTIRUGGINE BPD	4045	12-11-80
BARIOVIT	3060	23-04-79
BENCAP	5926	26-07-84
BENFOL	5925	26-07-84
BENFRUT B	4249	27-03-81
BENFTAL	5982	26-07-84
BENLATE RAVIT	0503	15-01-72
BENTHANE 5-60	5720	27-01-84
BENTROL HB	7694	02-02-89
BENZEB 10-40	5541	23-11-83
BENZEB 5-60	5540	23-11-83
BETACIL	2581	22-06-77
BETACIL 20	7461	14-04-88
BETACIL P	7573	25-10-88
BIETONET	2810	10-08-78
BIETONET FLO	7564	25-10-88
BIETONET LC	7315	10-12-87
BORDOVIT	5482	03-10-83
BROCER	7890	15-11-89
BROMOTRIL	7660	12-01-89
BROPIREX	7388	02-02-88
BUCTRIL M BPD	7567	25-10-88
CAPTAN 50 BPD	3415	08-01-80
CAPTANEB	1510	22-07-74
CARBENDAZIM RAVIT	6959	05-02-87
CENDROL K	7339	16-12-87
CEPONE	2114	05-04-76
CEPONE 70	2821	30-05-78
CEREALENE N	4428	03-08-81
CEREALSAN	3419	10-03-80
CEREALBEN	6724	04-04-86
CERETHEX	6077	08-10-84
CERETHEX S	6078	19-10-84
CERETRIL S	5928	26-07-84
CERTROL HB	7862	27-10-89
CICLONEX	1247	06-12-73
CIPOCLOR	6450	04-07-85
CIPONET	2304	18-08-76
CITREX	5940	26-07-84
CLONEL	2460	07-02-77
CLORATOP	7016	16-03-87
COBEXAL	2111	13-04-76
COBLIN E	7284	26-11-87
COCCIFOS 10	2390	22-06-77
COCCIFOS 3	2568	22-06-77
COPERAL F	5583	15-11-83
COPERAL FB	5626	28-12-83
COPERAL MB	5538	23-11-83
CUPROFOLMAN	6111	08-11-84
CUPROTHEX D60-8	1478	30-04-74
CUPROTHEX M-50	0326	20-11-71
CUPROTHEX MR	1485	04-09-74
CUPROZEB	3283	15-09-80
DACOTHEX 44-12 BLU	5944	26-07-84
DACOTHEX 44-16	5945	26-07-84
DACOTHEX 44-16 BLU	5987	26-07-84
DACOTHEX 44-8	5943	26-07-84
DACOTHEX 44-8 BLU	5986	26-07-84
DACOTHEX 51-16	5984	26-07-84
DACOTHEX 51-16 BLU	5942	26-07-84
DALAPON PB	0334	17-02-72
DATHIOS E	1571	19-04-75
DELFITHEX	4138	20-12-80
DELFITHEX BLU	3983	20-12-80
DELFITHEX POLVERE	3988	20-12-80
DELFITHEX RAMATO	4137	20-12-80
DELFOS 25 PB	2591	22-06-77
DELFOS M 20	1039	12-03-73
DELOXIL CR	7840	20-06-89
DESORMONE 80	5511	10-10-83
DESORMONE TOTALE C	3579	10-03-80
DIMETOIL 40 E	3417	07-02-80
DIMETOIL E	1534	02-07-73
DIMETOIL P	3416	08-01-80
DINOLINE	7278	26-11-87
DINOSULF 4/55	7263	26-11-87
DINOSULF 6/60	7015	17-03-87
DIPIRIDAL D	6175	31-01-85
DISORT 75 PB	0989	13-12-72
DITHANE Z 78 BLU	3254	19-06-80
DITHANE Z 78 POLVERE	3241	20-11-79
EPARGOL	5620	06-12-83
ERISAN	5484	03-10-83
ERISAN B	4860	21-06-82
ERREVIT	5532	09-11-83
EVADE	6326	18-04-85
FENBEL	6079	08-10-84
FENVIT	7695	02-02-89
FITOFOS 20	1665	22-07-74
FITOFOS POLVERE	2675	07-08-78
FITOIL BIANCO	4279	20-03-81
FOLMAN	5865	24-05-84
FORMISTOP	7327	16-10-87

Nome prodotto	N. reg.	Data reg.
FOSFOIL	2391	22-06-77
FRUMESAN	5922	26-07-84
FULKIL	7672	24-01-89
FUNGISAN 50	0286	06-04-73
GARTREL P	6536	03-10-85
GEOSTER	1329	23-01-74
GOLDENE	5534	09-11-83
GRAMITOX	2182	13-04-76
GRANEB	5863	06-04-84
GRANVIT	6076	08-10-84
GRANVIT S	6075	08-10-84
GUTENE	1032	09-02-73
HERBIDAL 80	4280	01-10-81
HERBIDAL CESPUGLI	3854	15-09-80
HERBIDAL E 30	2161	13-04-76
HERBIDAL L	1651	23-10-74
HERBIDAL MAIS	3570	10-03-80
HERBIDAL MAIS LIQUIDO	1927	13-04-76
HERBIDAL RISO K	0514	18-04-72
HERBIDAL RISO MP	0513	02-12-71
HERBIDAL RISO S	2968	04-04-80
HERBINEX	1252	28-02-74
HEXATHEX	7489	25-05-88
HYVAR-X	3970	16-10-80
HYVAR-X	3986	16-10-80
IPRODIAL M	4330	18-05-81
IPROSULF	5793	01-03-84
ISOCOB	6545	09-10-85
ISOTRIL S	6491	20-09-85
KARATHANE LC	3747	11-12-80
KARATHANE POLVERE	0190	02-12-71
KARATHANE POLVERE	0191	04-12-71
KARATHANE WD	3688	11-12-80
KELTHANE PB	3508	07-02-80
KELTHANE W 35	2961	23-04-79
KOLLOVIT	3111	25-05-79
KROB 80	7381	08-01-88
LANNATE L	1655	20-06-75
LENAFAM	7659	12-01-89
LINDATERRA 3G	7563	25-10-88
LISATEX LIQUIDO	1321	28-06-73
LUMACHICIDA GRANULARE 5	2588	22-06-77
LUMACHICIDA GRANULARE BPD	2589	22-06-77
MAIS CERTROL FLOW	7843	27-06-89
MANCOFOL	5799	23-02-84
MANCOTHEX	3371	07-01-80
MANDEL	5233	16-03-83
MANDEL S	5234	16-03-83
MANEB 80	4102	11-12-80
MANEB P8	4135	20-12-80
MANESAN	3327	25-10-79
MANEVIT	3328	10-10-79
MANTION	5210	23-02-83
MANTION S	5211	23-02-83
MARLATE 50	5101	29-11-82
MD/E	0393	07-05-77
METILON	3110	25-05-79
MICROSULF	7094	26-05-87
MICROTHIOL S	6808	29-10-86
MIKAL M30-25	7389	02-02-88
MINAR E	0292	24-01-74
MINAR PB	0390	28-02-74
MINATRIL	5938	26-07-84
MINAVIT	5964	27-06-84
MITEX 50	3984	13-01-81
MITEX E	1593	05-11-74
MITIFOS	2763	02-12-78
NAFTIL MICRONIZZATO	3107	25-05-79
NAFTIL 50 MICRONIZZATO	3041	23-04-79
NEMAFOS RAVIT 10 GRANULARE	2435	19-03-77
ORTHOCIDE 83	3414	08-01-80
ORTHOMANEB	1417	22-07-74
ORTHOTHIUREB	3370	08-01-80
ORTHOZEB	4859	21-06-82
ORTHOZEB B	5983	26-07-84
OSSICLORURO DI RAME BPD 16	3121	25-05-79
OSSICLORURO DI RAME CREMA 25	4304	01-04-81
OSSICLORURO DI RAME CREMA OLIO 15	3704	30-05-80
OSSICLORURO DI RAME OLIO 17	4376	25-05-81
OVICIDA ESTIVO	2965	04-01-79
OVONEX	3849	15-09-80
OXAMYL BPD VYDATE	6487	12-09-85
OXAMYL RAVIT VYDATE	6427	16-05-85
OXASTAR G	7726	15-06-89
PIREVIT	3705	30-05-80
PIRITHEX PB	7635	21-12-88
PIRIVIT FLO	7728	17-02-89
PIRIVIT PB	7673	24-01-89
POMETAL B	6608	04-06-86
PRODIX	4429	23-11-83
PROTAL	6375	06-05-85
R6-D	0407	07-09-74
R6-MR	1504	07-09-74
R6 B 50	1502	04-09-74
R6 BLU POLVERE	0299	04-12-71
R6 BLU TOTAL	0917	09-11-72
R6 ERRESEI DUO	7124	24-06-87
R6 ERRESEI DAC 30-15	3317	23-01-82
R6 ERRESEI M	3243	21-05-82
R6 ERRESEI SB 30/M-12	5968	27-06-84
RAVITEB	6919	18-12-86
RAVITOP B	7283	26-11-87
REDREX	1582	12-11-74
REDREX 35 PB	0195	26-04-73
RHODACUR BIANCO	7344	16-12-87
RHODACUR BLU	7182	03-07-87
RHODANOX 30-25	7392	02-02-88
RISAL E 30	2345	13-10-80
RO NEET	1159	28-02-74
ROTHON 101	3969	28-12-91
ROVRAL M	4335	25-05-81
ROVRAXIN	6799	01-10-86
SCIRPEX K	0510	29-02-72

Nome prodotto	N. reg	Data reg
SCIRPEX MP	0511	02-12-71
SIMADAL L	5941	26-07-84
SIMIDAL PB	5444	06-12-83
SIMAVIT L	5225	10-02-83
SIMAVIT PB	5634	28-12-83
SULFOSOL	3987	13-01-81
SULFOSOL 60	3985	13-01-81
SULFOSOL 80	1529	02-03-74
SULFOSOL COLLOIDALE	3971	20-12-80
SULFOSOL RAMATO	3783	19-06-80
SULFOSOL RAMATO 5	3853	15-09-80
SUMIFOS	2309	18-08-76
SUMITHION GRANULARE	4276	27-03-81
SUTAN 6E	2971	02-12-78
TOGO	7340	16-12-87
TOLKAN	2462	07-02-77
TOPICLOR	6976	04-03-87
TORTRIN	1035	22-02-73
TORTRIN 85	1094	22-02-73
TROTRIN CREMA	1037	22-02-73
TOTAL D	6071	12-09-84
TURBON	6535	03-10-85
VAPAM	3855	19-06-80
VELVIT	7488	25-05-88
VERAVIT M	3879	13-10-80
VITERAM	5816	06-04-84
VITAL M	5633	28-12-83
WETTION	3140	25-05-79
WETTION CUPRICO	3885	13-10-80
ZIRASAN 90 BLU	0439	17-02-72
ZIREX	4042	11-12-80
ZIREX 90	4039	11-12-80
ZOLBEN	5947	26-07-84

96A1179

Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse).

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti specialità medicinali con le specificazioni di seguito indicate.

Decreto n. 32 del 5 febbraio 1996

Vaccino per uso veterinario IZOVAC MAREK MD, nella confezione: 1 fiala in vetro dal 1000 dosi + flacone di diluente da 200 ml.

Titolare A.I.C.: società I.Z.O. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Brescia, via Cremona, 282, codice fiscale n. 00291440170.

Modifica apportata: confezionamento: il vaccino sopra indicato è ora confezionato in flacone PVC da 1000 dosi + flacone di diluente da 200 ml, che resta invariato.

I lotti già prodotti del vaccino per uso veterinario stesso, aventi il confezionamento precedentemente autorizzato, possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 33 del 5 febbraio 1996

Vaccino per uso veterinario IZOVAC MAREK BIVALENTE, nella confezione: 1 fiala in vetro del 1000 dosi + flacone di diluente da 200 ml.

Titolare A.I.C.: società I.Z.O. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Brescia, via Cremona, 282, codice fiscale n. 00291440170.

Modifica apportata: confezionamento: il vaccino sopra indicato è ora confezionato in flacone PVC da 1000 dosi + flacone di diluente da 200 ml, che resta invariato.

I lotti già prodotti del vaccino per uso veterinario stesso, aventi il confezionamento precedentemente autorizzato, possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A1129

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento della medaglia d'argento al merito civile alla bandiera di guerra del Centro aviazione Esercito

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1995, è stata conferita la medaglia d'argento al merito civile alla bandiera di guerra del Centro aviazione Esercito con la seguente motivazione: «In occasione di un grave sisma, gli ufficiali, i sottufficiali ed i militari di leva del Centro aviazione Esercito intervenivano tempestivamente nelle aree sinistrate, approntando una preziosa opera di soccorso delle popolazioni civili. Con ininterrotta ed immane fatica si prodigavano, sin dalle prime ore, per salvare vite umane sepolte dalle macerie e allestivano tendopoli per i senzatetto, contribuendo così al graduale ritorno alla normalità». — Febbraio 1971 - Tuscania.

96A1130

Conferimento di onorificenze al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1996 è stata conferita la medaglia di bronzo al valor civile alle persone sottoindicate:

Medaglia di bronzo

al dirigente superiore della Polizia di Stato dott. Giovanni Selmin con la seguente motivazione: «Dirigente preposto a servizio di ordine pubblico presso uno stadio, predisponeva con i propri uomini sbarramenti per evitare contatti tra le opposte tifoserie, ma veniva aggredito da un gruppo di scalmanati. Benché colpito da un bastone alla testa e sanguinante per una ferita da taglio al fianco, con alto senso del dovere proseguiva il suo servizio sostenuto da due agenti fino a quando, ormai stremato, doveva ricorrere alle cure dei sanitari». — 20 novembre 1994 - Brescia.

al vigile del fuoco Francesco Riccio con la seguente motivazione: «Accorso in aiuto di un giovane che, con intento suicida, si era lanciato dal sesto piano di un edificio e veniva trattenuto a stento da due animosi, lo afferrava per il maglione permettendo ai primi soccorritori di migliorare la presa. Con sprezzo del pericolo ed alto senso del dovere si sporgeva poi pericolosamente dalla finestra e, con grave rischio personale, dopo reiterati sforzi riusciva ad agguantare lo sventurato, traendolo in salvo». — 18 marzo 1995 - Salerno.

al maresciallo ordinario di mare della Guardia di finanza Enzo Di Capua con la seguente motivazione: «Intervenuto, durante una regata velica, in soccorso di alcune imbarcazioni in difficoltà a causa di un improvviso fortunale riusciva, insieme ad altro animoso, a raggiungere molti dei naufraghi ed a trarli in salvo». — Sanremo (Imperia) 14 aprile 1995.

96A1131

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1996 è stato conferito l'attestato di pubblica benemerenza al valor civile alle persone sottoindicate:

1) agente di polizia municipale Giovanni Giaquinta;

2) agente di polizia municipale Mario Manfredda:

«Con non comune altruismo e spirito di abnegazione, si tuffava, insieme ad altro animoso, nelle acque di un canale per trarre in salvo una donna che veniva velocemente trascinata dalla corrente». — 11 luglio 1994 - Vigevano (Pavia).

96A1132

Erezione in ente morale dell'«Associazione Venezia 2000 - Cultura e impresa», in Venezia

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1996 l'«Associazione Venezia 2000 - Cultura e impresa», con sede in Venezia, è stata eretta in ente morale e ne è stato approvato il relativo statuto.

96A1133

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.20583.XV.J(839) del 22 gennaio 1996 il manufatto esplosivo: Cesoia attuata pirotecnicamente mod. E3 (Cutter Cartridge Actuated Mod. E3) che la società Irvin industrie italiane S.p.a. intende importare dalla ditta Roberts Research Laboratory (U.S.A.) è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria, gruppo A, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il numero ONU 0070, 1.4S., nelle seguenti versioni:

Cesoia attuata pirotecnicamente (Mod. E3, 0-6 Sec.) (Cutter Cartridge Actuated, Mod. E3, 0-6 Sec.);

Cesoia attuata pirotecnicamente (Mod. E3, 7-12 Sec.) (Cutter Cartridge Actuated, Mod. E3, 7-12 Sec.);

Cesoia attuata pirotecnicamente (Mod. E3, 13-18 Sec.) (Cutter Cartridge Actuated, Mod. E3, 13-18 Sec.);

Cesoia attuata pirotecnicamente (Mod. E3, 19-24 Sec.) (Cutter Cartridge Actuated, Mod. E3, 19-24 Sec.).

Con decreto ministeriale n. 559/C.17952.XV.J(851) del 22 gennaio 1996 il manufatto esplosivo denominato: «Booster M125 C1 (rif. n. SR 0042)» che la società Simmel difesa S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento di S. Giorgio su Legnano (Milano), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria, gruppo B, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il numero ONU 0409-1.2D.

Con decreto ministeriale n. 559/C.16620.10176.49(50) del 28 novembre 1995 il manufatto esplosivo denominato: «Innesco elettrico (microdetonatore) tipo 1 DT 160 (corrispondente al tipo D 185 BO)», prodotto, nel Regno Unito dalla ditta ICI - Nobel Explosives, e negli Stati Uniti dalla ditta ICI Acrospace, contenente come carica detonante mg 35 max di miscela azoturo di piombo/HMX, è riconosciuto, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella terza categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con la categoria di rischio 1.4.B corrispondente al numero U.N. 0255 e non al numero U.N. 0225 come riportato nel provvedimento pari numero datato 3 ottobre 1991.

Con decreto ministeriale n. 559/C.17560.XV.J(847) del 22 gennaio 1996 il manufatto esplosivo denominato: «Detonatore elettrico ZP81-7 55/60 per spoletta piezoelettrica di fondello per colpi anticarro (disegno n. 0001036)» che la società Simmel difesa S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento sito in S. Giorgio su Legnano (Milano) oppure in quello sito in Colleferro (Roma), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella terza categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il numero ONU 0366-1.4S.

Con decreto ministeriale n. 559/C.17953.XV.J(852) del 22 gennaio 1996 il manufatto esplosivo denominato: «Assieme sicurezza per FB 463 (rif. n. SR 0044)» che la società Simmel difesa S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento di S. Giorgio su Legnano (Milano), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria, gruppo B, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il numero ONU 0409-1.2D.

Con decreto ministeriale n. 559/C.17559.XV.J(848) del 22 gennaio 1996 il manufatto esplosivo denominato: «Spoletta piezoelettrica di fondello denominata FB-322 per colpi anticarro (rif. n. SR0040)» che la società Simmel difesa S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento di S. Giorgio su Legnano (Milano) oppure in quello sito in Colleferro (Roma), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria, gruppo B, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il numero ONU 0367-1.4S

96A1134

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Limitazione dell'attività esercitabile della società «Lehman Brothers fiduciaria di amministrazione S.r.l.», in Milano, e variazione della denominazione sociale.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1996 l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata con decreto interministeriale 12 novembre 1992 alla società «Lehman Brothers fiduciaria di amministrazione S.r.l.», con sede legale in Milano, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, si intende riferita, a decorrere dal 3 luglio 1995 e con l'esclusione dell'attività fiduciaria, alla società «Istituto italiano di revisione S.r.l.», con sede legale in Milano.

La suddetta autorizzazione concerne l'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende esercitabile ai sensi dell'art. 28, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, non comportante il controllo di legge dei documenti contabili.

96A1123

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività e hanno presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quantitativi di punzoni a fianco di ciascuna ditta indicati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	N. punzoni smarriti
1272 AL	Con Val Di Conte Arno	Valenza	3
2162 AL	Carraro Giovanni	Valenza	2
3099 AL	Pellottieri Roberto	S. Salvatore Monferrato	2
264 BO	Sisera Gianfranco	Bologna	1
11 FI	Picchiani & Barlacchi . .	Firenze	5
261 FI	Faro S.r.l.	Scandicci	2
505 FI	Traversari Giorgio e C. S.a.s.	Firenze	2
904 FI	Carretto Mario	Firenze	1
935 FI	Accademia Riaci di Riachi Raymond	Firenze	1
978 FI	Longo Cosimo S.d.f. . . .	Firenze	10
27 PE	Stern's S.r.l.	Pescara	1
358 VI	Beria Claudio e C. S.n.c.	Vicenza	1
728 VI	Bonfiglioli Roberto. . . .	Vicenza	1
1594 VI	Orofusione S.r.l.	Vicenza	2

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati, ad eccezione dei quantitativi indicati a fianco di ciascun assegnatario, per i quali è stata prodotta dai singoli interessati regolare dichiarazione di smarrimento.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli agli uffici provinciali metrici, competenti per territorio.

Marchio	Ragione sociale	Sede	N. punzoni smarriti
44 LT	Soc. Intermetal sud S.r.l.	Aprilia	6
989 RM	Francisci Luana	Roma	1

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, sono decadute dalla concessione dei marchi stessi ai sensi dell'art. 10, sesto comma, della legge 30 gennaio 1968, n. 46.

I punzoni in dotazione alle ditte medesime sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
8 LT	Magliozzi Franco.	Latina
9 LT	Galiano Mauro	Aprilia
799 MI	Orlandi Gianfranco.	Milano
1574 MI	Pandora di Vellani Luigi	Milano
309 NA	Gaudino Antonio.	Torre del Greco
7 RC	Malamo Aldo.	Reggio Calabria
992 RM	Oro Art Borgo Pio S.n.c.	Roma
74 SS	Perra Angela	Alghero

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate ditte, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicati, hanno cessato la propria attività connessa all'uso dei marchi stessi.

I relativi punzoni sono stati ritirati e deformati.

Marchio	Ragione sociale	Sede
1365 AL	Negrini Adriano	Acqui T.
1905 AL	Spiotta Bruno.	Valenza
1929 AL	Amisano Bruno.	S. Salvatore Monferrato
1939 AL	Chiappone & Dolce	Valenza
2944 AL	Nada Gabriele S.n.c.	Casale M.
3201 AL	Quartero Alberto	Valenza
3244 AL	Ambrogini gioielli.	Casale M.
162 AN	Alison argenterie	Castelfidardo
64 BS	Gift Mart S.r.l.	Brescia
76 BS	CRESO Remondina F.lli S.d.f. .	Brescia
29 CA	Samim S.p.a.	S. Gavino Monreale
49 CA	Tuveri Alessandro	Cagliari
123 CA	Cannas Marina e Masala Rosalba S.n.c.	Cagliari
411 FI	Pini Aldo e Sernissi Enzo e C. S.n.c.	Firenze
422 FI	Cosci Piero	Firenze
441 FI	Giaconi & Gioli S.d.f.	Scandicci
514 FI	Giuseppe Collini	Firenze
574 FI	Argentum Ars.	Firenze
813 FI	Conti Mauro	Firenze
895 FI	Piccini Massimo	Lastra a Signa
1068 FI	Corsi Claudio	Impruneta
1240 FI	A.B.B. di Conti Sergio	Firenze
1283 FI	Monida	Sesto Fiorentino
1284 FI	Pecorini Fabio argenti	Sesto Fiorentino
85 FO	«Fabia S.n.c.» di Tonelli Olmes & C.	Rimini
103 FO	Melli di Melli & C.	Forlì
147 FO	Calonici Silvano	Rocca San Casciano
252 GE	Artigianato orafo di Bregazzi Romeo	Genova
254 GE	Co.Pe.Ca. S.a.s. di Fiorentini Sergio	Genova
37 SP	Conti Roberta.	Castelnuovo Magra
36 LT	Margherita Tiziana	Aprilia
37 LT	Colella Massimo	S. Felice Circeo
56 LT	Carnevale Olga	Fondi
39 ME	Lio' gioielli di Minutoli e Galletta G. S.n.c.	Messina
51 MI	Broggi Izar fabbriche riunite italiane	Malegnano
317 MI	Fabbricazione argenteria di Borghetti U.	Milano
1232 MI	Barzaghi Umberto	Milano
1249 MI	Bitta di Errera Andrea	Milano

Marchio	Ragione sociale	Sede
1252 MI	Magnani Roberto	Milano
1344 MI	Lavorazione orafa artigiani di Cipola G. e Pittoni G	Milano
1487 MI	Novena Marco	Opera
1509 MI	Fondoro S.r.l.	Milano
1697 MI	Galle' Rita	Milano
115 NA	Rispoli Enrico	Napoli
503 NA	«Coralli S.r.l.»	Torre del Greco
582 NA	«G.V. S.n.c.» di Grilli Carmine e Vitagliano Vincenzo	Napoli
692 NA	Lu.Ed S.n.c.	Napoli
721 NA	Gaia S.r.l.	Torre del Greco
46 NO	Ottenio Ettore	Verbania
29 PR	Civita S.r.l.	Parma
33 PV	Invernizzi e Pianca	Frascarolo
191 PV	Circlli Andrea	Mortara
19 PI	«L'Arcolaio» di Pinochi Bruno	Pisa
56 PI	«Ephemera» di Porro Elena	Castellina M.ma
4 PT	Ascari Massimo	Pistoia
34 PN	Terrazzino Anita	Pordenone
45 RE	Arte orafa di Brevini Maurizio & C.	Reggio Emilia
7 RO	Elevega S.r.l.	Rovigo
19 SS	Bottega dell'Orafo di Vargiu V. e C.	Sassari
406 TO	Essepigi S.a.s. di Pellizzon Lidiana e C.	Torino
26 TV	Zambon Mario	Treviso
37 TS	Castellana Michele	Trieste
130 UD	«Origini laboratorio orafi di Pupini F.»	Cividale del Friuli
191 VA	Macchi Aurelio	Gallarate
362 VA	Oro arte e stile Maroni Stefano	Malnate
277 VE	Golfetto Valentina	Martellago
67 VC	Vietti Fiorentina	Tronzano
220 VR	Visio S.r.l.	Bussolengo
862 VI	Schiavo Giuliano	Castelgomberto
978 VI	Fattore Diego	Barbarano Vicentino
1240 VI	Original gold S.d.f. di Dalla Valle e Priante P.	Monticello Conte Otto
1245 VI	Oro Vertice S.p.a.	Vicenza
1420 VI	La Colonna S.n.c. di Zaccaria Manuela e C.	Vicenza
1756 VI	Ginoro di Pizzolato Luigi	Arcugnano
1891 VI	Esse 4 S.r.l.	Arcugnano
1904 VI	«Tre fili d'oro» S.n.c. di Marioni Valter & C.	Vicenza
1999 VI	Maila oro di Berti Lorenzi Annamaria	Creazzo

96A1124

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 21 febbraio 1996

Dollaro USA	1574,90
ECU	1988,78
Marco tedesco	1082,56
Franco francese	314,10
Lira sterlina	2425,35
Fiorino olandese	966,73
Franco belga	52,624
Peseta spagnola	12,845
Corona danese	279,91
Lira irlandese	2497,16
Dracma greca	6,543
Escudo portoghese	10,378
Dollaro canadese	1141,81
Yen giapponese	14,918
Franco svizzero	1326,79
Scellino austriaco	153,90
Corona norvegese	247,45
Corona svedese	232,58
Marco finlandese	348,70
Dollaro australiano	1183,54

96A1240

Assegnazione dei beni di proprietà del soppresso Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, ubicati nella regione Marche.

Con decreto 6 novembre 1995 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Marche, è stata disposta, ai sensi del primo comma dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, l'assegnazione al patrimonio delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere competenti per territorio dei beni immobili, adibiti a compiti prevalentemente sanitari, di proprietà del soppresso I.N.A.M. nonché, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili, delle attrezzature e dei beni di consumo allocati nei suddetti immobili ed in quelli, utilizzati per attività sanitaria, assunti in locazione dall'Ente nella medesima regione.

Il trasferimento dei suddetti beni verrà effettuato con provvedimento regionale, in applicazione del comma 2 del citato art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Con il predetto decreto vengono attribuiti all'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro — di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 — per essere realizzati, in applicazione del quarto comma dell'art. 65 della citata legge n. 833/1978, i rimanenti beni immobili nonché, mediante consegna dei relativi inventari, i beni mobili, le attrezzature ed i beni di consumo allocati negli stessi ed in quelli assunti in locazione dall'Istituto nella medesima regione ed adibiti a compiti diversi da quello sanitario.

Alle operazioni di trasferimento provvede il predetto Ispettorato generale.

96A1135

Assegnazione dei beni di proprietà della soppressa Opera nazionale per gli invalidi di guerra, ubicati nella regione Marche.

Con decreto 6 novembre 1995 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Marche, è stata disposta, ai sensi del primo comma dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, l'assegnazione al patrimonio delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere competenti per territorio del bene immobile, adibito a compiti prevalentemente sanitari, di proprietà della soppressa Opera nazionale per gli invalidi di guerra nonché, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili, delle attrezzature e dei beni di consumo allocati nel suddetto immobile ed in quelli, utilizzati per attività sanitaria, assunti in locazione dall'Ente nella medesima regione.

Il trasferimento dei suddetti beni verrà effettuato con provvedimento regionale, in applicazione del comma 2 del citato art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Alle operazioni di trasferimento provvede l'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro, di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

96A1136

Assegnazione dei beni di proprietà delle soppresse Casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali, ubicati nella regione Marche.

Con decreto 6 novembre 1995 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Marche, è stata disposta, ai sensi del primo comma dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, l'assegnazione al patrimonio delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere competenti per territorio del bene immobile, adibito a compiti prevalentemente sanitari, di proprietà della soppressa Cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Ascoli Piceno nonché, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili, delle attrezzature e dei beni di consumo allocati nel suddetto immobile ed in quelli, utilizzati per attività sanitaria, assunti in locazione dalle Casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali delle province di Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro.

Il trasferimento dei suddetti beni verrà effettuato con provvedimento regionale, in applicazione del comma 2 del citato art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Sono attribuiti all'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro - di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 - per essere realizzati, i beni mobili allocati negli immobili assunti in locazione dalle Casse mutue provinciali di malattia di Pesaro ed Ancona.

Alle operazioni di trasferimento provvede il predetto Ispettorato generale.

96A1137

Assegnazione dei beni di proprietà della soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, ubicati nella regione Calabria.

Con decreto 6 novembre 1995 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Calabria, è stata disposta, ai sensi del primo comma dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, l'assegnazione al patrimonio delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere competenti per territorio del bene immobile, adibito a compiti prevalentemente sanitari, di proprietà della soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'E.N.P.A.S., nonché, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili, delle attrezzature e dei beni di consumo allocati nel suddetto immobile ed in quelli, utilizzati per attività sanitaria, assunti in locazione dall'Ente nella medesima regione.

Il trasferimento dei suddetti beni verrà effettuato con provvedimento regionale, in applicazione del comma 2 del citato art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Con il predetto decreto viene attribuito all'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro - di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 - per essere realizzato, in applicazione del quarto comma dell'art. 65 della citata legge n. 833/1978, il bene immobile ubicato nella stessa regione ed adibito a compiti diversi da quello sanitario, insieme ai beni mobili ed alle attrezzature in esso allocati.

Alle operazioni di trasferimento provvede il predetto Ispettorato generale.

96A1138

Assegnazione dei beni di proprietà della soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, allocati in immobili di proprietà della gestione previdenziale, ubicati nella regione Calabria.

Con decreto 6 novembre 1995 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Calabria, è stata disposta, ai sensi del primo comma dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, l'assegnazione al patrimonio della azienda unità sanitaria locale ed ospedaliera competente per territorio dei beni mobili, delle attrezzature e dei beni di consumo, adibiti, a compiti sanitari, appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali allocati nell'immobile di proprietà previdenziale ubicato nel comune di Cosenza.

Il trasferimento dei suddetti beni verrà effettuato con provvedimento regionale, in applicazione del comma 2 del citato art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

I rimanenti beni mobili vengono attribuiti all'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro - di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 - per essere realizzati.

Alle operazioni di trasferimento provvede il predetto Ispettorato generale.

96A1139

Assegnazione dei beni di proprietà del soppresso Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, ubicati nella regione Calabria.

Con decreto 6 novembre 1995 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Calabria, è stata disposta, ai sensi del primo comma dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, l'assegnazione al patrimonio delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere competenti per territorio dei beni immobili, adibiti a compiti prevalentemente sanitari, di proprietà del soppresso I.N.A.M. nonché, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili, delle attrezzature e dei beni di consumo allocati nei suddetti immobili ed in quelli, utilizzati per attività sanitaria, assunti in locazione dall'Ente nella medesima regione.

Il trasferimento dei suddetti beni verrà effettuato con provvedimento regionale, in applicazione del comma 2 del citato art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Con il predetto decreto vengono attribuiti all'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro - di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 - per essere realizzati, in applicazione del quarto comma dell'art. 65 della citata legge n. 833/1978; i rimanenti beni immobili nonché, mediante consegna dei relativi inventari, i beni mobili, le attrezzature ed i beni di consumo allocati negli stessi ed in quelli assunti in locazione dall'Istituto nella medesima regione ed adibiti a compiti diversi da quello sanitario.

Alle operazioni di trasferimento provvede il predetto Ispettorato generale.

96A1140

Assegnazione dei beni mobili di proprietà della soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, allocati in immobili di proprietà della gestione previdenziale, ubicati nella regione Lazio.

Con decreto 6 novembre 1995 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Lazio, è stata disposta, ai sensi del primo comma dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, l'assegnazione al patrimonio delle aziende unità sanitarie locali ed ospedaliere competenti per territorio dei beni mobili, delle attrezzature e dei beni di consumo, adibiti, a compiti sanitari, appartenenti alla soppressa gestione di assistenza sanitaria dell'E.N.P.A.S. allocati negli immobili di proprietà previdenziale ubicati nella predetta regione.

Il trasferimento dei suddetti beni verrà effettuato con provvedimento regionale, in applicazione del comma 2 del citato art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

I rimanenti beni mobili vengono attribuiti all'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti presso il Ministero del tesoro - di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 - per essere realizzati.

Alle operazioni di trasferimento provvede il predetto Ispettorato generale.

96A1141

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FROSINONE

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Frosinone, preso atto che a breve entrerà in funzione il registro delle imprese, con deliberazione n. 24, adottata in data 31 gennaio 1996, ha nominato il dirigente dott.ssa Antonietta Sarra, conservatore del registro delle imprese, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

96A1187

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1996

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995 - *G.U.* n. 270 del 18 novembre 1995)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma.

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

		Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga	Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga
Annunzi commerciali			
Testata	(riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 114.000	L. 132.000
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	L. 38.000	L. 44.000
Annunzi giudiziari			
Testata	(riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 30.000	L. 35.000
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	L. 15.000	L. 17.500

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.
Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1996 (*)

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	L. 360.000	L. 720.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000	L. 440.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.550	L. 3.100

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. **La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.**

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 216.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — *Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%*

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 4 4 0 9 6 *

L. 1.400